

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. Io accetto le dichiarazioni del signor ministro, ma tuttavia gli faccio osservare che non conviene con questa legge pregiudicare una questione che si solleverà in un'altra legge, e che quindi per ora sarebbe necessario l'includere l'articolo d'aggiunta proposto, per derogarlo poi, ove si volesse, con una legge successiva.

Varie voci. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quanto propone l'onorevole deputato Casaretto non si potrebbe seguire, poichè non si può rinvenire sopra questa legge votata per eliminare l'articolo di cui si tratta.

Io credo che possa bastare l'assicurazione che do alla Camera, che, cioè, questa legge non sarà mandata ad effetto prima che il Parlamento non abbia deliberato intorno alla Camera di commercio di Genova.

CADOENA. Domando la parola per addurre le ragioni per cui la Commissione aveva creduto opportuno d'introdurre quest'articolo nell'attuale progetto di legge.

La Commissione pensò che fosse conveniente di provvedere per l'intervallo di tempo che decorrerebbe tra la sanzione della presente legge, e di quella relativa alle Camere di commercio. A ciò provvedeva l'articolo proposto, diretto a mantenere le attribuzioni delle Camere di commercio, finchè sulle medesime non emanasse la nuova legge. La Commissione ha poi avuto di mira, nel proporre quest'articolo, di concepirlo in modo ch'esso fosse di sua natura transitorio, e

che non avesse bisogno d'essere abrogato espressamente per legge, acciocchè cessasse di avere effetto, quando emanasse la legge sulle Camere di commercio. Il signor ministro ora, dichiarando che non verrà mai il caso che la presente legge debba andare in esecuzione prima di quella relativa alle Camere di commercio, cessa assolutamente lo scopo che indusse la Commissione a fare la sua proposta; quindi io non ho difficoltà di aderire all'eliminazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Il signor relatore aderisce alla proposta eliminazione dell'articolo in questione?

BONAVERA, relatore. Aderisco.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà annullato l'articolo proposto dalla Commissione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni relative alle associazioni mutue, alle associazioni anonime ed alle società in accomandita per azioni;

2° Discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio dell'anno 1853;

3° Discussione del progetto di legge concernente la prorogazione del diritto di pedaggio a favore della provincia d'Albenga.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle associazioni mutue e anonime, ed in accomandita per azioni — Relazione della Commissione sull'articolo 4 aggiunto, e su altri — Emendamento del deputato Astengo, e suo svolgimento — Parlano i deputati Bonavera relatore, Deforesta, Galvagno, Farina Paolo, ed il ministro delle finanze — Reiezione dell'emendamento, e approvazione dell'articolo — Approvazione di un'aggiunta della Commissione all'articolo 5, e quindi dell'articolo 6 — Aggiunta all'articolo 7 — Osservazioni del deputato Despine e del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 18 e 20 — votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata d'ieri. (È approvato.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'intendente generale della divisione di Cagliari trasmette numero 10 esemplari a stampa degli atti

di quel Consiglio divisionale, i quali saranno consegnati negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI MUTUE E SULLE SOCIETÀ ANONIME ED IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle asso-

ciazioni mutue, alle società anonime ed in accomandita per azioni.

Nella tornata d'ieri, oltre l'aggiunta proposta dal deputato Deforesta, si erano rimandati alla Commissione gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 16 e 18; prego quindi l'onorevole relatore a voler riferire intanto alle prese deliberazioni.

BONAVERA, relatore. Al seguito dell'aggiunta proposta dall'onorevole Deforesta all'articolo 3 e delle osservazioni fatte dall'onorevole Despine sull'articolo 6 e da altri oratori sugli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 16 e 18 del progetto, essendo quelli stati rimandati alla Commissione, radunatasi con intervento del signor ministro delle finanze e di alcuni deputati che ebbero parte alla discussione sui detti articoli, presero ad esame le quistioni che potevano insorgere, fra le quali la dominante, quella della nullità proposta nell'articolo 6 per le assicurazioni marittime.

La Commissione, per rendere il progetto più esplicito, mantenendo il principio degli articoli 6 e 18 e respingendo gli emendamenti ad essi proposti, credette opportuno, per meglio determinare il modo e termini dei pagamenti che devono farsi a norma del progetto, distinguere fra le società comprese nell'articolo 4, ora 5, che sono tassate d'un diritto di bollo proporzionale di mezzo per mille all'anno, per cui si fisserebbe un termine di pagamento a semestri maturi dalle compagnie di assicurazione che, tassate su diverse basi, esigono diversi modi.

A tale riguardo conviene anche suddividere fra le associazioni marittime, per le quali si conserva il modo di pagamento prescritto dall'articolo 4, inserto invece dell'articolo 6 soppresso, cioè col mezzo dello stampiglio che sarebbe fornito dal Governo, con essersi estesa la forma sotto pena di nullità anche ai contratti vitalizi ed a tutte le altre assicurazioni, per le quali pare alla Commissione che sarebbe sufficiente la presentazione d'uno stato trimestrale delle operazioni soggette alla tassa accompagnato dal contemporaneo pagamento della medesima.

Crede pure la Commissione dover mantenere per la percezione della tassa l'articolo 6, che non è paragonabile alla solita scala proporzionale, per trattarsi d'imposta tenue microscopica, a cui l'applicazione della proporzione del 20 in 20 porterebbe frazioni di centesimi e ci vorrebbe il calcolo infinitesimale.

Si ravvisò pure indispensabile mantenere i controlli portati dagli articoli 8 e 9 relativi ad assicurare l'esazione della tassa e ad impedire le frodi. Soltanto sull'articolo 7 si credette opportuno di aggiungere l'obbligo di cui in detto articolo ai commercianti di tal genere, ed in quanto agli individui non negozianti (cosa che difficilmente si verificherà in pratica), aggiungere un'alinea in cui si dicesse che dovranno fra giorni 30 consegnare i contratti seguiti all'agente della finanza per l'effettivo controllo, sotto le pene portate dal successivo articolo 9.

Tali disposizioni, che vengono in gran parte desunte dall'osservanza del disposto delle preesistenti leggi, hanno già a loro favore l'esperienza riputata come la maestra delle cose.

Si fece finalmente riflesso al caso in cui fosse variato il sistema, di cui all'articolo 6 succitato, ed in tale caso si potrebbero accettare gli articoli d'emendamento stati proposti da diversi deputati con qualche aggiunta.

Le analoghe variazioni introdotte dalla Commissione sono state rimesse all'ufficio della Presidenza.

DESPINE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Darò lettura alla Camera dell'articolo 4

proposto dalla Commissione, come quello che deve formare l'oggetto della discussione.

DESPINE. J'ai précisément demandé la parole pour une motion d'ordre. Je crois, au moins c'est là mon avis, que plusieurs des membres de cette Chambre n'ont pas bien entendu toutes les explications qui ont été données par monsieur le rapporteur. Or, comme il s'agit ici de modifications de forme qui tendraient à assurer la possibilité de l'exécution de la loi, il me semble qu'il serait nécessaire de faire imprimer ces modifications et de renvoyer la discussion à demain.

PRESIDENTE. Io osservo al preopinante che, se si tratta delle modificazioni, se ne può dare lettura, ed è quanto si può fare; se si tratta delle spiegazioni, io son persuaso che l'onorevole relatore non avrà alcuna difficoltà di dare tutte quelle che il deputato Despine sia per desiderare.

Riguardo poi al rimandare questa discussione, osservo che, oltre al soverchio impiego di tempo che importerebbe, correremmo rischio di restare senza progetti all'ordine del giorno.

DESPINE. Je demande la parole uniquement pour faire observer que nous avons à l'ordre du jour deux projets de loi, indépendamment de celui-ci. Le budget du Ministère des travaux publics et la loi relative à la prorogation d'un droit de péage en faveur de la province d'Albenga.

PRESIDENTE. La legge che viene subito dopo è votata in pochi minuti, nè segue altro che il bilancio dei lavori pubblici.

Leggo l'articolo 4, proposto dalla Commissione:

« I contratti di assicurazioni marittime ed i contratti vitalizi contemplati al numero 3 dell'articolo 3 della presente legge, saranno nulli e di niun effetto, se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione alla quale sarà dai regolamenti affidata la riscossione della tassa.

« Per le altre assicurazioni, di cui nei successivi numeri, si dovrà presentare all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa, e farne il contemporaneo pagamento in caduna polizza di assicurazione, a termini dell'articolo precedente. »

ASTENGO. Prego il signor presidente a volermi dire se la nullità è proposta per le sole assicurazioni marittime, ovvero eziandio per tutte le altre assicurazioni.

PRESIDENTE. Tanto per le assicurazioni marittime, quanto per i contratti vitalizi contemplati al numero 3 dell'articolo 3.

ASTENGO. Nel progetto del Ministero, all'articolo 6, erano colpite di nullità le sole assicurazioni marittime, ogniquale volta non fosse pagata la tassa nel termine entro il quale doveva essere soddisfatta a norma dei regolamenti.

Oggi la Commissione propone vari emendamenti, mantenendo però la pena di nullità per le assicurazioni marittime, ed estendendola ai contratti vitalizi, ed io perciò insisto sull'emendamento sottoscritto da me e da altri onorevoli deputati, il quale fu deposto sul banco della Presidenza e distribuito alla Camera, sebbene debba temere fortemente che la mia proposta non sia adottata. A parer mio, quella nullità è un'odiosa eccezione nel nostro sistema finanziario; ci obbliga a fare un passo retrogrado; è una pena sproporzionata al reato, e poco morale nelle sue conseguenze; finalmente, ove sia messa a confronto colle altre disposizioni dello stesso progetto, si risolve in una solenne ingiustizia.

Ho detto che la proposta nullità, ristretta alle assicura-

zioni marittime ed ai contratti vitalizi, è un'eccezione odiosa nel nostro sistema finanziario, al quale proposito osserverò innanzi tutto di avere più volte inteso dire dall'onorevole ministro delle finanze, nelle sedute precedenti, che la tassa stabilita con questo progetto di legge è una tassa di bollo, la quale proposizione è verissima. Ma se io consulto le disposizioni della legge sul bollo, non vi trovo stabilita la pena di nullità per le contravvenzioni relative a tale tassa.

Similmente io intesi a dire dall'onorevole relatore della Commissione, nel rispondere all'onorevole Deforesta, allorchè proponeva un'aggiunta all'articolo 3, che questa tassa si assomiglia molto a quella sull'insinuazione. Ora, quantunque la legge per certi contratti esiga, sotto pena di nullità, la solennità dell'atto pubblico, quando cioè riflettono i diritti immobiliari, sta vero però che, sia per tali contratti, sia per ogni altro che le parti facciano volontariamente per atto pubblico, una volta stipulato l'atto pubblico e nato perciò il contratto, sebbene per avventura si defraudasse la finanza, e si omettesse l'insinuazione, ne verrebbe bensì una pena pel contravventore, ma non mai la nullità della convenzione.

Quale sia la ragione di questo principio fondamentale della nostra legislazione, mi pare assai facile il rilevarlo. Essendo precipuo scopo della legge in materia contrattuale di fare osservare la data fede, la sanzione penale di nullità di un contratto non devesi ammettere, salvo per causa grave; e questa grave causa vuolsi ripetere, o dacchè si tratti delle forme necessarie per garantire il contratto, o dacchè si abbia nell'osservanza delle prescritte forme un imperioso motivo d'ordine pubblico, come sarebbe la necessità d'un istrumento notarile per i contratti che riflettono i diritti reali immobiliari, perchè è di pubblico interesse che risulti a perpetuità dei contratti che mutano o modificano le proprietà immobiliari. Ma il solo fine di assicurare il pagamento di una finanza non può essere motivo sufficiente di annullare un contratto.

E se questi principii si applicano nel nostro sistema legislativo ai contratti in materia civile, con maggior ragione dovranno applicarsi alle contrattazioni commerciali, che pel bene del commercio vogliono essere meno intralciate di forme, ed alle quali perciò le leggi di tutti i paesi concedono le maggiori facilitazioni.

Il signor ministro delle finanze, allorchè parlava della tassa proposta per le assicurazioni marittime, invocava contro l'emendamento proposto per ridurla alla metà, un argomento che ora si può rivolgere contro di lui; invocava, cioè, l'eguaglianza di trattamento. Coll'articolo 10 della legge in data 22 giugno 1850, egli diceva: le scritture private contenenti obbligazioni per causa di mutuo, assestamenti di conto, od altrettali eccedenti lire 500, sono assoggettate al bollo proporzionale di una lira per mille; e siccome la tassa che si impone sopra le assicurazioni marittime, è appunto un diritto di bollo, in conseguenza la parità di trattamento deve impedirne la riduzione. Ora io invoco parimente la parità di trattamento in quanto alle pene stabilite per chi contravviene a queste tasse: e, se per le contravvenzioni al predetto articolo 10 della legge 22 giugno 1850 è inflitta la sola pena di una multa, la multa cioè del 10 per cento sulla somma portata nelle polizze d'obbligazione estese sopra carta mancante del bollo, per qual ragione, in ordine alle assicurazioni marittime in contravvenzione per una medesima tassa, si vorrà stabilire la pena esorbitante della nullità del contratto?

Non solo la proposta disposizione è un'odiosa eccezione, ma, a senso mio, non può giustificarsi in alcuna maniera. Non è giustificabile, se badiamo all'ammontare di questa tassa, perchè, stando alle cifre stesse che ci ha indicato la Commissione nella sua relazione, la somma che annualmente potranno ricavarne le finanze, sarà di circa 130 mila lire. Per contro la tassa sulla carta bollata stabilita dalle altre leggi dà un prodotto calcolato in lire 3,800,000, come rilevo dal progetto di bilancio presentato per l'esercizio del 1853, e la tassa sull'insinuazione dà un prodotto che ascende a 8,800,000 lire. Ora, se in queste tasse di molto maggiore considerazione non si è creduto opportuno di violare i principii fondamentali di ragione e giustizia collo svincolare le parti contraenti dai rispettivi loro impegni nello scopo di favorire la finanza, non vedo perchè si debbano violare questi medesimi principii in una tassa di così poca importanza qual è quella di cui ci occupiamo presentemente.

Inutilmente per giustificare quest'odiosa eccezione si adduce una maggiore facilità di far frode alla legge, ed una maggiore difficoltà di punire le frodi che si pretende di ritrovare nei contratti di assicurazione marittima. Prima di tutto, se pure sussistesse l'addotto inconveniente, io nemmeno crederei che per una tassa di così poca importanza per lo Stato si avessero a conculcare i principii fondamentali della nostra legislazione. Ma tale inconveniente, secondo me, non esiste.

Per provarne la esistenza non basta argomentare dal solo confronto del ricavo della tassa attualmente fatto dalla Camera di commercio di Genova, col ricavo che essa ne faceva prima delle regie patenti in data 8 agosto 1845, che hanno per la prima volta stabilito in favore di quella Camera la pena di nullità. Non basta, dico, argomentare dal solo fatto di tale differenza, ma bisogna indagarne le cause.

Così facendo, si scorge in primo luogo che una parte dell'attuale maggiore prodotto devesi al maggiore sviluppo che ha preso il nostro commercio marittimo, specialmente dopo le ultime riforme legislative. Una prova di questo fatto io la deduco dal confronto dei diversi ricavi che fece nei vari anni la Camera di commercio posteriormente alle precitate patenti del 1845. Se l'unica causa dell'attuale maggiore prodotto in confronto dei prodotti anteriori, dovesse ricavarci dalla pena di nullità, questo maggiore prodotto avrebbe dovuto costantemente verificarsi dopo il 1845; ma pure la cosa non è così.

Io mi sono procurato la nota precisa del prodotto di questo balzello negli anni posteriori al 1845, e ricavo da essa che nel 1846 il prodotto fu di lire 98,000; nel 1848 fu parimente di 98,000 lire; nel 1849 fu di 107,000, e soltanto dopo il 1849 ascese a 130,000 lire. Questo prova chiaramente che una parte del maggiore prodotto attuale devesi all'incremento del commercio, e non già alla pena di nullità.

In secondo luogo bisogna esaminare se il sistema repressivo stabilito in Genova prima delle patenti 8 agosto 1845 fosse un sistema, per quanto possibile, perfetto, o sufficiente. Dico per quanto possibile, chè certo non è possibile impedire assolutamente qualunque frode in materia di imposte.

Le regie patenti del 10 agosto 1819 stabilivano un sistema repressivo specialissimo, diverso affatto dal sistema repressivo che è in vigore per le altre tasse dello Stato, per le quali è stabilita una vera pena pecuniaria, ed ogniquale volta gli ufficiali del fisco vengono in cognizione di qualche contravvenzione, è loro obbligo di redigere un verbale, e dare corso ad un processo.

Per contro, siccome la tassa dell'uno per mille non fu finora una tassa a beneficio dello Stato, ma una tassa locale a

solo beneficio della Camera di commercio di Genova, la legge non infliggeva alcuna pena, e non autorizzava alcun processo contro coloro che non avessero pagato, ma si limitava a proibire ai tribunali di amministrare giustizia ogni qual volta si fosse loro presentata una polizza d'assicurazione per la quale non si fosse pagato il diritto, a meno che non si fosse volontariamente pagato il dieci per cento sulla somma per cui si domandava la condanna, oltre la tassa relativa. Anzi nell'ultimo articolo di quelle regie patenti era provveduto pel caso in cui tale condanna avesse luogo per una parte delle somme che fossero assicurate senza il pagamento della tassa stabilita. Di qui nacque la frode e la facilità di commetterla.

Molti infatti assicuravano senza pagare il diritto, e, se nel caso di sinistro nasceva questione da sottoporsi alla decisione dei tribunali, si pagava il dieci per cento sopra una piccola parte della somma assicurata, e si conveniva che la sentenza avrebbe servito di norma onde regolare i diritti rispettivi per tutta la somma portata dal primitivo contratto.

Egli è in questo modo che si defraudava la Camera di commercio di Genova. Ma io non propongo già che, abolita la pena di nullità, si ristabilisca questo sistema viziosissimo. Propongo invece che si mettano in pratica per questa tassa tutte quelle discipline e cautele che sono in vigore per tutte le altre tasse di maggiore entità. Quando saranno applicate alle assicurazioni queste discipline e queste cautele, allora non sarà tanto facile il fare frode all'erario.

Di più il Ministero e la Commissione hanno proposte altre cautele speciali negli articoli 7, 8 e 9 del progetto. Nell'articolo 7 è prescritto che tutte le compagnie o società indicate nell'articolo 3, ed ogni commerciante che si dedica alle assicurazioni debbano tenere un libro-giornale in forma di repertorio, nel quale sia registrato, per ordine di data sotto un numero progressivo, ogni contratto, versamento, od altra operazione qualunque soggetta alla tassa, il quale libro numerato in ogni pagina, visto e parafato ad ogni foglio da un giudice nel tribunale di commercio, debbasi presentare in ogni trimestre agli ufficiali del Governo.

« Nell'articolo 8 è prescritto che tutti i sensali o mediatori di assicurazioni saranno parimente obbligati a tenere un repertorio delle assicurazioni da essi concluse, da presentarsi all'ufficiale del Governo in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente. E finalmente secondo l'articolo 9, ogni omissione che venisse a riconoscersi in tali repertorii, darà luogo ad una multa di lire cento per ogni atto ommesso. »

Or bene, siccome è fatto costante che la maggior parte delle assicurazioni marittime si fanno per mezzo di mediatori, e dalle compagnie, ognuno vede quanto saranno efficaci le anzidette cautele ricavate dalla legge francese del 22 giugno 1850, la quale però non adottò la pena della nullità. Se queste per avventura non bastassero, altre se ne potrebbero stabilire. Io non mi farò a proporre delle maggiori, perchè quelle proposte le credo sufficienti, ma dico soltanto che chi fosse di contrario avviso, potrebbe farlo esso stesso.

Dissi inoltre che la proposta nullità ci obbliga a fare un passo retrogrado. Io esamino infatti i progressi della nostra legislazione dal 1814 a questa parte, e scorgo che tutte le leggi fiscali in cui vi erano pene di nullità per le contravvenzioni furono a poco a poco modificate, e finalmente furono cancellate, il quale cambiamento lo credo un vero progresso.

Io trovo, per esempio, che prima del 1817 qualunque contravvenzione alla legge sulla carta bollata importava la

pena di nullità; ma trovo ad un tempo che nell'editto 5 dicembre 1817 la nullità fu in parte abolita. Dico in parte, perchè in questa legge era ancora conservata per le sentenze che fossero pronunciate dai tribunali in esecuzione delle scritture per le quali si fosse contravvenuto alla tassa sul bollo. Ma sopraggiunse l'editto del 5 marzo 1836, e questo fece intieramente scomparire ogni avanzo di nullità. Finalmente la legge del 22 giugno 1850 nessuna innovazione volle introdurre su questo punto, ed è a notarsi come in quest'ultima legge siasi per la prima volta stabilito il diritto proporzionale dell'uno per mille sulle scritture private di obbligazione.

Osservo egualmente, in quanto alla legge sull'insinuazione che, secondo le leggi precedenti al Codice civile, era stabilita espressamente la nullità per qualunque sentenza che fosse pronunciata in esecuzione di istrumenti non insinuati; ma quel Codice negli articoli 1420 e 1421 fece anch'esso scomparire tale nullità, prescrivendo solo che tali sentenze non sarebbero esecutorie finchè non si fosse praticata l'ommesa insinuazione.

Dunque, adottando la nullità che ci viene proposta, facciamo un passo indietro, e ritorniamo a quel punto da cui siamo partiti sino dal 1817.

Dissi inoltre che la pena proposta è sproporzionata al reato; e su questo punto io citerò le stesse parole della Commissione, la quale dovette riconoscere e confessare un simile difetto.

« Si considerava, disse la Commissione, che una tale pena, avuto riguardo alla gradazione che deve esistere tra la contravvenzione e la pena, poteva sembrare troppo severa. »

Lo stesso riflesso l'aveva fatto il Ministero, il quale confessò egli pure che questa pena sembrava troppo grave per una contravvenzione di tal fatta. Ed invero, essendosi colpita di assoluta nullità l'assicurazione marittima, ne succede che nel caso di sinistro, voi punite l'assicurato con una pena eguale a mille volte il diritto che deve pagare, mentre la tassa fraudata trovasi stabilita in ragione di una lira per mille.

Dissi ancora che questa pena è poco morale nelle sue conseguenze, e lo dimostro.

Non v'è dubbio che una nullità pronunciata unicamente per un motivo fiscale non toglie il vincolo naturale che è più potente ed efficace per l'uomo onesto e di buona fede, che non il vincolo della legge civile. Avverrà adunque che il commerciante onesto, il commerciante di buona fede non si prevarrà mai di questa nullità, e di essa si prevarrà soltanto il commerciante meno onesto, il commerciante di mala fede.

In questo modo, per eliminare una frode che temete si faccia all'erario, autorizzerete una frode ancora più reprobabile, perchè inviterete il cittadino a mancare alla data fede, a mancare al contratto che ha stipulato. E questa conseguenza è tanto più da avvertirsi nel caso dell'assicurazione, perciocchè, credete pure, o signori, che l'assicurato non si presenterà mai ai tribunali per invocare questa nullità, giacchè, quando egli avrà pagato il premio dell'assicurazione, quando la sua mercanzia sarà arrivata alla sua destinazione, e quando la sua speculazione non sarà andata fallita, egli non vorrà certamente farsi attore in giudizio contro l'assicuratore per farsi restituire l'uno o l'uno e mezzo per cento che avrà già pagato per premio dell'assicurazione, e nemmeno vorrà rifiutarsi per compierne il pagamento se ancora non ne avesse fatto il saldo, non trovando nel premio sufficiente profitto per arrossire rimpetto all'assicuratore.

Se invece la mercanzia sarà perduta pel sinistro avvenuto,

se allora vi sarà chi voglia approfittare della nullità, sarà questi un assicuratore di mala fede, il quale sarà allettato dal beneficio che ricaverà da una nullità che lo autorizza a ricusare impunemente il pagamento del valore della cosa assicurata. Quindi, mentre la colpa della contravvenzione fiscale dovrà imputarsi ad ambi i contraenti ove la tassa si metta a carico dell'uno e dell'altro, ovvero, mentre il solo colpevole sarà l'assicuratore, se la tassa sarà dichiarata a solo di lui carico, la pena colpirà solo l'assicurato che da sua parte non si sarebbe mai prevalso della odiosa nullità, e l'assicuratore, invece della pena, riporterà un larghissimo premio.

Una legge che produce questi effetti è una legge immorale.

Dissi finalmente che la proposta nullità confrontata colle altre disposizioni dello stesso progetto di legge si risolve in una solenne ingiustizia.

Ritenete infatti che la nullità non colpisce tutte le contravvenzioni alla legge che noi votiamo, colpisce unicamente le contravvenzioni alla tassa per le assicurazioni marittime e pei contratti di vitalizio. Per gli altri contratti che pure avete assoggettati alla tassa nell'articolo terzo non è proposta la pena di nullità, la quale non è nemmeno proposta per le assicurazioni di terra, sebbene siano contratti della natura stessa delle assicurazioni di mare, e sebbene, appunto per la loro indennità, siansi tutti assoggettati ad un eguale balzello.

E per gli altri contratti non solo non si propone di punire le trasgressioni alla legge colla pena di nullità, ma nemmeno si propone di punirle con multe od in altro modo qualunque.

Nè mi pare che gli emendamenti proposti dalla Commissione provvedano sopra di ciò sufficientemente, perchè vedo puniti nell'articolo 9 gli amministratori della società e i mediatori di commercio pel fatto delle omissioni nei repertorii prescritti, ma non vedo proposta alcuna pena sia in detto articolo che negli altri, per chi non paga alla fine di ogni trimestre le tasse dovute all'erario.

Volete dunque fare una legge la quale punisca un colpevole con troppa severità, e lasci impunito un altro non meno colpevole?

Si obbietto e dalla Commissione e dal Ministero che le assicurazioni marittime dal 1845 a questa parte sono soggette in Genova alla pena straordinaria della nullità e che perciò non si propongono ora innovazioni, ma si lasciano le cose nello stato in cui già si trovano.

Egli è verissimo che la Camera di commercio di Genova, nel 1845, ha domandato al Governo che fosse stabilita la pena della nullità delle assicurazioni marittime fatte nel distretto del tribunale di commercio di quella città, ogniqualvolta non si fosse pagato il diritto dovuto alla Camera stessa; ma bisogna prima di tutto esaminare i motivi che indussero la Camera di commercio a chiederla ed il Governo ad accordarla.

L'onorevole deputato Di Revel, nella seduta di ieri, ha spiegato che la Camera di commercio, trovandosi nel 1845 nell'impossibilità di far fronte ai suoi gravi impegni, andava proponendo nuovi pesi sul commercio. Egli ha detto che, dietro le istanze di quella Camera, si è consentito a stabilire la pena di nullità, non ostante l'avviso contrario dei consiglieri della Corona, giacchè, per un lato, erano indeclinabili ed urgenti quei gravi impegni, e per l'altro, il sistema repressivo, stabilito colle patenti del 1819, era insufficiente ad impedire le frodi, e non volevansi autorizzare nuove imposte locali sul commercio.

Quei motivi speciali non esistono più nel caso nostro, tosto che la tassa locale sulle assicurazioni marittime attualmente vigente la convertiamo in una tassa generale a beneficio di tutto lo Stato, e tosto che applichiamo ad essa le regole generali del sistema finanziario vigente per lo Stato.

Io penso che anzi nel 1845 sarebbesi potuto provvedere meglio agli interessi della Camera di commercio di Genova, e si sarebbe potuto stabilire buone guarentigie, senza discendere alla disposizione straordinaria di nullità dei contratti.

Ma, comunque sia, quello era tempo di privilegi, ed allora un'anomalia legislativa non doveva arrecare grandissima meraviglia. Ma, o signori, ora non siamo in tempi di privilegi o di anomalie; noi dobbiamo fare una legge per tutto lo Stato, e nel farla non dobbiamo dipartirci dai principii fondamentali della nostra legislazione, che sono principii sommamente razionali.

Il signor ministro delle finanze diceva nella discussione generale, e lo diceva con molta ragione, che la riscossione di una tassa sulle assicurazioni marittime a speciale beneficio della Camera di commercio di Genova, è un'anomalia che, nel tempo presente di progresso e di libertà, deve cessare. Ma, se ciò è vero, non sarà ugualmente vero che, per essere conseguenti, debbesi anche far cessare l'altra anomalia, cioè a dire la pena di nullità che fu sbandita dalle leggi fiscali dello Stato?

Non è nemmeno vero che la Camera di commercio, nel domandare la nullità, abbia creduto di chiedere cosa che non fosse pernicioso al commercio. Su questo punto io non citerò testimonianze sospette che si riferiscano a tempo posteriore alla presentazione di questo progetto di legge; ma citerò una testimonianza di quella stessa Camera di commercio, la quale aveva domandata la nullità, e ne profitava, riferendomi ad un tempo in cui non era ancora presentato questo progetto. Tale testimonianza la ricavo da un documento che la Camera di commercio ha fornito al Governo ed il Governo ha fornito a noi. Voglio alludere al bilancio del dicastero d'agricoltura e commercio, per l'esercizio del 1852, nel quale trovasi inserito come documento il bilancio speciale della Camera di commercio. In quest'ultimo, dopo essersi narrata la storia della tassa dell'uno per mille, imposta sulle assicurazioni sino dal 1806 a favore della Camera di commercio, ed i sempre crescenti bisogni di essa Camera, si prosegue in questi termini:

« Di qui nuova necessità di far sì che veruna polizza si sottraesse dal pagamento della tassa, e la Camera dovette perciò, *non senza grande ripugnanza*, far ricorso onde far decretare la nullità portata dall'articolo 1 delle regie lettere patenti datate dal dì 8 agosto 1845. Tale istanza per far dichiarare la nullità nacque dal pensiero che poteva essere preferibile il procurare, con una benchè dura sanzione, la riscossione di un carico già stabilito, piuttosto che vedere colpito il commercio con qualche altra nuova tassa; ma tale severa misura fu riguardata da tutti i commercianti come odiosa e di danno alla piazza. Odiosa, perchè, se in qualsivoglia altra nazione civile o commerciale non si verificano nullità per sola mancanza di una disciplina finanziaria, tanto meno dovrebbero essere colpite le assicurazioni marittime, alle quali è attaccata la sicurezza dei traffici e della navigazione. Dannosa, sia per le gravi conseguenze che potrebbero non rare volte derivare in caso di sinistri e di avarie, sia perchè, non esistendo un tale gravame nelle piazze estere, egli è a credere che in quelle passerà un ramo tanto importante, e si allontanerà da noi. Il commercio ha soppor-

tato con rassegnazione un tale stato di cose, nella speranza di vederlo cessare, tosto estiat i carichi che pesano sulla Camera di commercio. »

Finalmente si è invocato l'esempio dell'Inghilterra, dicendo « che la sanzione penale di nullità non è in vigore presso di noi solamente, perchè trovasi da lungo tempo stabilita nel paese più commerciale del mondo, dove la nullità dell'atto per mancanza del bollo è estesa alle cambiali in forza di uno statuto del re Giorgio III. »

Ritenete però che, secondo la legislazione inglese, la nullità del contratto non è ristretta alle assicurazioni marittime, ma si estende eziandio a tutti gli effetti commerciali, ai quali noi non l'abbiamo finora applicata, a partire almeno dal 1817.

È inutile pertanto invocare l'esempio dell'Inghilterra per le sole assicurazioni marittime.

Del resto, io non posso augurare al mio paese che le sue leggi vengano riformate per vaghezza di conformarle alle leggi inglesi; imperocchè, quando ciò si facesse, la nostra legislazione perderebbe molti dei pregi che ha ed acquisterebbe molti difetti che non ha, essendo a tutti noto che la legislazione inglese è molto difettosa.

All'esempio poi delle leggi inglesi contrapporrò l'esempio di quelle di altri paesi, facendo prima notare di volo che le leggi inglesi non si sono nemmeno limitate a stabilire la pena di nullità pei contratti che fossero fatti in contravvenzione alle leggi sul bollo, avendo perfino autorizzato gli agenti di finanza a fare visite domiciliari presso i commercianti per esaminare i loro registri e le loro carte, onde scoprire le contravvenzioni; e certo non si vorranno imitare presso di noi siffatti esempi, che non possono accordarsi coi nostri costumi e colle nostre libertà.

Nel Belgio erasi, nel 1848, riconosciuta la necessità d'introdurre nuove discipline e nuove cautele per assicurare la percezione dei diritti di bollo sugli effetti di commercio; quel Governo propose al Parlamento un progetto di legge, diretto appunto ad applicare il sistema inglese, annullando i contratti che fossero fatti in contravvenzione alle leggi sulla carta bollata.

Questa proposta fu respinta dalla Commissione della Camera e dalla Camera stessa. Fra le altre ragioni addotte dalla Commissione, avvi la seguente che amo riferire perchè si applica appunto al caso nostro.

« Si les dispositions sont insuffisantes pour réprimer la fraude qui se commet au préjudice du fise, il convient sans doute de les renforcer, mais en évitant de donner naissance à une fraude encore plus répréhensible, celle de ne pas satisfaire à une autre obligation légitime et principale. »

Anche in Francia si volle reprimere con efficacia le contravvenzioni alle leggi sul bollo, specialmente in materia commerciale, e quindi fu promulgata in quello Stato la nota legge del 5 giugno 1850, la quale, con mezzi nuovi e straordinari, provvide alla garanzia della tassa anche per le assicurazioni marittime e terrestri. Non si propose colà, sull'esempio dell'Inghilterra, la nullità assoluta dei contratti, ma nella Commissione dell'Assemblea legislativa si esaminò profondamente se non convenisse addirittura mettere in vigore il sistema inglese, e la Commissione, per molte e profonde ragioni che si leggono nel suo rapporto, dovette abbandonarne ogni idea.

Ad onta però di questo rapporto contrario, vi fu nell'Assemblea un rappresentante che propose un emendamento diretto appunto ad introdurre il sistema inglese, ma fu respinto dall'Assemblea.

Io citerò finalmente un terzo esempio più calzante ed autorevole degli altri, perchè ricavato dai precedenti di questa medesima Camera.

Nelle sedute degli scorsi giorni si sono più volte citate le parole di questo e di quell'altro oratore, pronunziate in occasione della discussione della legge 22 giugno 1850, ed io parimente invocherò questi precedenti, e citerò il rapporto della Commissione della Camera che volle appunto esaminare se convenisse adottare fra noi il sistema inglese, ed è a notarsi che la stessa Commissione proponeva un articolo portante la tassa sulle assicurazioni marittime per tutto lo Stato. Essa si esprimeva così:

« Le système anglais frappe de nullité radicale tous les titres écrits sur papier non timbré. La Commission a reculé devant les funestes conséquences de ce système qui peut apporter de si grandes perturbations dans les transactions civiles, uniquement pour faciliter la perception de l'impôt. Du reste, il avait été déjà introduit dans cet Etat; et on a dû y renoncer. »

Ora, io domando se dopo questo precedente si potrà ancora invocare l'esempio dell'Inghilterra, il quale presso di noi fu già condannato!

Respingendo pertanto la nullità proposta nell'articolo 6 del progetto, io credo sia da preferirsi l'emendamento stato deposto sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Se desidera, darò lettura di questo emendamento stato da lei proposto e da altri deputati.

L'articolo sarebbe così espresso:

« Ogni contravvenzione all'articolo 3 sarà punita:

« Per le assicurazioni marittime e di merci su fiumi o laghi o per terra con una multa od ammenda del 10 per cento sulla somma assicurata: per gli altri contratti col decuplo della tassa non pagata.

« I contraenti saranno tenuti solidariamente al pagamento della tassa e della multa ed ammenda. »

Dimodochè si metterebbe quest'articolo invece dell'articolo 4 proposto dalla Commissione.

ASTENGO. Debbo svilupparlo?

PRESIDENTE. Ha la parola.

ASTENGO. In questo emendamento è punita ogni contravvenzione all'articolo 3, cosicchè non si potrà più dire che alcuna contravvenzione vada esente da pena, come succede nel progetto del Governo ed in quello della Commissione.

Pelle assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi o laghi o per terra, proponemmo la multa o ammenda del 10 per cento sulla somma assicurata, pareggiando così intieramente l'assicurazione sui fiumi, sui laghi e per terra alle marittime, essendo sì le une che le altre un contratto perfettamente eguale.

A prima vista potrebbe parere soverchia questa pena, la quale corrisponde a cento volte il diritto defraudato. Ma osservo dapprima che colle patenti del 10 agosto 1819 era già stabilita la pena del 10 per cento sulla somma per cui si era fatta la frode; osservo in secondo luogo che questa pena è in armonia colle disposizioni dell'articolo 16 della legge del 22 giugno 1850, la quale stabilisce la pena del 10 per cento per le contravvenzioni alle leggi sul bollo commesse negli effetti di commercio e nelle polizze contemplate nell'articolo 10 della stessa legge. In quanto alle altre contravvenzioni per le quali non vi è sufficiente ragione per introdurre una pena così grave, abbiamo proposto il decuplo della tassa non pagata, la quale pena ci sembrò sufficiente. Finalmente furono sottoposti solidariamente i contraenti al paga-

mento della tassa e della multa, onde garantire meglio l'era-rio. Con questa garanzia solidaria io credo che poche contravvenzioni avranno luogo, tanto più ritenute le cautele e ritenuti i controlli che si stabiliscono negli articoli 7 ed 8. Dapprincipio io aveva creduto opportuno di estendere la responsabilità della multa ai mediatori di commercio, ma un riflesso fatto nell'interesse delle stesse finanze mi ha poi indotto ad abbandonare quest'idea. Se rendiamo responsabili anche i mediatori, li facciamo interessati ad occultare nel loro repertorio quelle assicurazioni per le quali non fosse pagata la tassa. Se essi non sono responsabili per la multa e per la tassa, hanno allora il solo interesse di non incorrere nella pena loro inflitta per ogni omissione che avessero fatto nei loro repertorii, i quali hanno da servire onde scoprire le altrui contravvenzioni.

Queste sono le ragioni che ci hanno fatto adottare l'emendamento tal quale venne deposto sul banco della Presidenza.

BONAVERA, relatore. Procurerò di seguire l'onorevole preopinante nel lungo ed elaborato discorso da lui testè pronunciato avanti questo consesso. Prima però di rispondere alle obiezioni che furono da esso poste innanzi, conviene di stabilire le ragioni sulle quali si appoggia l'articolo concernente la nullità per le assicurazioni marittime e per i contratti vitalizi, che è stato proposto dalla Commissione, come anche i motivi per cui si combatte l'emendamento stato proposto sovra quest'articolo.

Io osserverò in primo luogo, signori, che non si tratta nel caso concreto d'introdurre la pena della nullità relativamente alle assicurazioni marittime. Questa pena esiste dal 1845 in poi; noi la troviamo stabilita, e vediamo che ha portato buoni effetti, e non cerchiamo altro che di conservarla.

Il disposto di quest'articolo, che porta la detta pena, io lo credo fondato sulla necessità, sulla convenienza, ed è anche, dirò, non contrario alla giustizia.

Sulla necessità, o signori, è nota la massima triviale, che chi vuole il fine vuole i mezzi. Ora noi riconosciamo che la tassa sulle assicurazioni marittime, già stabilita da lungo tempo, che data, come diceva l'onorevole preopinante, dal 1808, organizzata e stabilita colle regie patenti del 1819, nonostante tutte le prescrizioni ch'erano state poste nelle suddette regie patenti, colle quali s'assoggettavano tutte le compagnie di assicurazione ai controlli, estesi pure ai mediatori, e si stabiliva che le assicurazioni che non fossero state fatte nel modo portato dall'articolo primo, ossia coll'aver staccato lo stampiglio dalla Camera di commercio, erano colpite dalla pena del dieci per cento, che sembrava leggera all'onorevole preopinante, e che io trovo molto grave; nonostante, dico, tutte queste prescrizioni, vediamo che il reddito di questa tassa era ridotto a minimi termini; noi vediamo che il commercio di Genova e la Camera di commercio che lo rappresentava, conoscendo che le disposizioni di quella legge non erano sufficienti ad allontanare le frodi, dovettero proporre che venissero prese delle misure più severe, che sono appunto quelle adottate colla legge del 1845.

Noterà la Camera che non solo in quella pianta venne concessa la domanda della Camera di commercio, tendente, per evitare le frodi, a colpire di nullità quei contratti fatti senza il bollo, ma che inoltre coll'articolo secondo vennero anche colpite le società di assicurazione, che non avessero fatta la consegna, di una multa di lire 500, ed anche della soppressione delle stesse compagnie. Tutte queste domande, o signori, erano allora fatte e trovate buone e giuste e dalla Camera di commercio e dagli stessi commercianti, come ne fa fede il proemio di detta legge.

Ma a questo riguardo si rifletta che la Camera di commercio, dopo che dichiarava molto utile quel balzello quando era esatto per suo conto, ha cangiato linguaggio quando ha subodorato che doveva riscuotersi per conto del Governo. Non mi sorprende quindi, o signori, che quello che in allora era buono per la Camera di commercio di Genova, e per cui si volevano richiedere delle pene più severe, passando ora a conto del Governo, sia diventato cattivo. La necessità di questa misura venne inoltre riconosciuta, in quella discussione che ha preceduto la legge del 22 giugno 1852, di cui mi parlava l'onorevole preopinante, tanto dall'onorevole deputato Di Revel che dall'onorevole deputato Despigne. Ecco come s'esprimeva l'onorevole deputato Di Revel: « Il diritto dell'1 per mille veniva defraudato facendo anche uso delle polizze della Camera di commercio, e si commetteva la frode facendosi uso d'una polizza di lire 10,000 per un contratto di 100 mila, con questa precauzione: convenivasi cioè che, in caso di contestazione si sarebbe per norma della totalità osservato quanto sarebbesi deciso per le lire 10 mila.

Il Governo perciò nel 1845, nella mira di assicurare alla Camera l'intera percezione, emanò le varie disposizioni, di cui in dette regie patenti del 1845, mercè le quali d'allora in poi il prodotto di questo diritto si è duplicato.

L'onorevole Despigne soggiungeva: « Pour rendre la mesure efficace, il faut ajouter une clause pénale comme elle est à présent pour Gènes. »

Noi abbiamo per conseguenza sulla necessità di questa misura l'opinione di due oratori, e particolarmente quella dell'onorevole Despigne, la quale è di molto peso, poichè, come la Camera ha sentito, egli non è molto consenziente a questo progetto.

Oltre la necessità, o signori, ho detto che abbiamo in secondo luogo la convenienza. Questa convenienza è constatata in primo luogo dalla cifra: ed a questo riguardo io non posso essere d'accordo coll'onorevole preopinante, perchè nella discussione appunto di cui ho parlato, io trovo che l'onorevole Despigne (uomo molto pratico in materia di cifre, e che credo a questo riguardo una specialità) disse in quella discussione che la convenienza voleva che si adottasse questa misura della nullità, e rapportandosi alle cifre, diceva:

« Cela est tellement vrai qu'à Gènes le produit de ces polices ne s'élevait en 1845 qu'à 54,853, et en 1847 à 123,946. »

Da ciò si vede l'effetto delle regie patenti del 1845, e come la convenienza di questa misura aveva quasi triplicato la tassa, dandole una portata molto maggiore. L'esperienza successiva confermò poi la previsione della Camera di commercio nell'aversi procurata detta misura.

Ha detto in terzo luogo che questa tassa non era contraria alla giustizia.

Mi si è obiettato dall'onorevole preopinante che la pena poteva considerarsi come troppo severa, ed inoltre immorale. Io non trovo, o signori, che queste proposizioni possano accogliersi se vogliamo farne buon'analisi.

Diffatti colui che invoca una legge a suo favore deve mettersi nel circolo della medesima: chi contravviene ad una legge non ha il diritto di poterne invocare la disposizione a suo favore: o voi volete essere nella legge, o voi volete essere fuori del suo circolo.

Quando vi è una prescrizione, la quale, sotto pena di nullità impone la forma di un contratto, voi non potete dispensarvi dall'osservare questa forma senza incorrere in una contravvenzione alla legge medesima. Non impinge adunque detto articolo contro la giustizia.

Nemmeno vi osta l'opposta immoralità, per trovarsi in

molti casi l'assicurato soggetto (trovando la mala fede per parte dell'assicuratore) al pericolo di perdere l'importo del valore assicurato.

E questo, o signori, sarà vero; ma di chi è la colpa?

Dell'assicurato sopra cui cade in sostanza il balzello; perchè quand'anche questo balzello venisse anticipato dall'assicuratore, questi nel premio ne fa sempre la deduzione, come ciò si verifica in tutte le tasse doganali, e nei dazi comunali e nelle accense. Chi paga è sempre il consumatore.

Ora, quando l'assicurato, il quale è soggetto ad una tassa doganale, cerca di frodare questa tassa, in questo caso, non solamente esso si mette in contravvenzione alla legge, ma commette in certo modo un'azione contravvenzionale e, direi quasi, delittuosa, perchè colui che froda la legge non solamente fa sminuire il reddito del balzello stabilito dal legislatore, ma colla diminuzione dell'importo della tassa viene poi a colpire l'intera società.

In questo senso, qual favore potrà più invocarsi per questo contravventore? Io opino che le leggi a tale proposito non possono essere bastevolmente severe, perchè il contrabbando è una pianta che debbe estirparsi, ed è d'uopo fare il possibile affinchè le tasse arrechino copioso frutto.

Si oppose dall'onorevole preopinante che dissimili sono i principii della nostra legislazione, che noi non abbiamo ancora adottata la pena di nullità.

Rispondo su questo punto che la nostra legislazione non è conforme in tutti i casi.

Infatti, se si consulta l'articolo 1412 del Codice civile, si può scorgere che in esso sono annoverati molti casi in cui si prescrive la forma dei contratti sotto pena di nullità, vale a dire quando si tratta di alienazioni di stabili, di affitti d'immobili per un tempo eccedente i nove anni, ed in parecchi altri casi. Tali forme di convenzioni si accostano appunto a quelle prescritte nelle assicurazioni marittime. Perchè il legislatore vuole l'istruimento e lo prescrive? Perchè è questo il primo anello dell'insinuazione, e perchè il relativo diritto rimarrebbe incerto. Ora, quando manca l'atto pubblico, sebbene presso le vicine nazioni tali contratti non siano colpiti di nullità, questa nel nostro Stato è prescritta in forza di detta legge, ch'io chiamerei borsale.

Ecco dunque un principio il quale è tutt'affatto in opposizione a quello che mi citava l'onorevole preopinante. Noi abbiamo poi ancora degli altri esempi più precisi, i quali versano, appunto sulle contravvenzioni doganali; l'onorevole preopinante mi insegna che nella legge doganale, quando vi è contravvenzione, non si incorre solamente nella perdita della mercanzia, ma si paga ancora il più delle volte un diritto doppio del suo valore.

Io qui citerò anche le contravvenzioni che si fanno nelle regalie; ed a questo riguardo non bastano solamente le multe, ma vi sono anche aggiunte delle pene corporali assai severe. Or dunque, contrapposti i diversi principii, dobbiamo noi cercare di proteggere il contrabbando, che in sostanza è un vero furto, oppure di estirparlo con tutti i mezzi anche i più severi?

Dobbiamo noi piuttosto volere che le tasse abbiano l'intera loro portata, oppure veramente lasciare le porte aperte alla frode? Ma mi si dice: la legge sul bollo non porta la nullità, la vostra legge in sostanza è paragonabile alla legge del bollo, e deve regolarsi nel modo stesso.

Rispondo che, se la legge sulla carta bollata non porta la nullità, è imperfetta e difettosa, è una legge che bisogna correggere estendendo ad essa la pena di nullità pelle contravvenzioni che si commettono contro le sue disposizioni. Mi si

citava in contrario l'esempio della Francia, ed osserverò che, secondo la legge del 5 gennaio 1850, la Francia è già entrata in questo senso, cioè che con questa legge si comincia a colpire il contratto di cambio, se non in tutto, almeno in parte, perchè relativamente alle lettere cambiarie, quando non sono munite del bollo, si nega il ricorso contro i giratarii.

Tale è il disposto di un articolo della legge del 5 giugno 1850 citata in contrario. La Francia adunque è entrata nella buona strada, nella via inglese, che colpisce con tutti i mezzi ed anche con pene severe tutti quelli che vogliono mettersi fuori del circolo della legge, tutti quelli che sono eslegi e intendono di carpire una parte di quella tassa che è dovuta al fisco. Ora, se le nostre leggi non fossero ristrette in circolo vizioso, se ammettessero la pena di nullità in altri casi, credo che le tasse dalle medesime stabilite produrrebbero almeno la metà di più. Io esercito da trent'anni la professione di avvocato, e posso, dietro una lunga pratica, asserire che, se si facesse uso della carta bollata in tutti i casi nei quali è prescritta dalle leggi, l'imposta della carta bollata produrrebbe la metà di più, e noi non avremmo bisogno di ricorrere ad altri e più pesanti balzelli, imponendo materie non ancora imposte, non ostante la difficoltà di trovare nuove materie a imporsi e ad attuare le tasse; quindi, se abbiamo già disposizioni legislative che dichiarano la nullità dei contratti in contravvenzione alle leggi, credo che, invece di annullare queste penalità, esse debbano estendersi agli atti pei quali non è ancora stabilita la pena, onde le leggi d'imposta possano così produrre tutto l'effetto che se ne attende.

Disse in linea d'obbiezione l'onorevole preopinante, che noi abbiamo già delle sufficienti garanzie portate dagli articoli 8 e 9 del progetto, i quali assoggettano al controllo e pene queste società. Ma queste garanzie, o signori, alle quali fece allusione l'onorevole preopinante, certamente non equivalgono a quelle che erano portate dall'editto 1819, che portava la pena del decimo della somma assicurata. E se quelle garanzie, se quelle cautele non hanno servito ad oggetto di potere far fruttare la tassa tutto quello che era sperabile, se è stato necessario di attuare le misure severe del 1843, queste cautele più leggere non potranno nemmeno servirci al giorno d'oggi.

Non parlerò, o signori, della faccia d'immoralità che è stata apposta contro l'articolo portante la pena di nullità, perchè io credo d'aver già dimostrato che la moralità è per parte della legge che colpisce il contravventore, e che l'immoralità è per parte del contravventore il quale non solo si mette *ex lege*, ma che froda a danno del fisco, ed anche con pregiudizio del pubblico, il diritto di gabella che dovrebbe essere pagato.

Ma si è detto anche in linea d'obbiezione che questa tassa potrebbe produrre delle gravi conseguenze, ed in certi casi la rovina degli assicurati; ma, gli assicurati quando sono diffidati dalla legge, quando sanno che si deve adempire ad una data formalità, se cercano di evitarla, se cercano di fare un contrabbando alla legge, devono imputarlo a loro stessi se saranno vittima della propria malizia.

Il nostro articolo poi, relativo alla nullità, rende, è vero, nullo il contratto in faccia della legge civile, ma in quanto alle obbligazioni naturali il contratto starà sempre.

La legge non accorderà favori a chi si è messo in ostilità aperta con essa; se vi saranno delle obbligazioni naturali, delle obbligazioni di coscienza, noi non dobbiamo entrarci, queste resteranno sempre intatte.

Si è fatto anche un altro appunto, perchè in qualche articolo del progetto si colpisce la non consegna, e non il paga-

mento; non so invero su qual fondamento poggi l'appunto dell'onorevole preopinante, perchè di regola in tutte le leggi si deve colpire la non consegna, perchè la frode non può riputarsi che per parte di colui il quale dovendo pagare una tassa non va a consegnarla. Quando la consegna sia fatta, la frode è evidentemente esclusa, ed il volere assoggettare ad una multa chi non ha fatto il pagamento, sarebbe una cosa contraria ai retti principii. Il fisco a questo riguardo ha i suoi privilegi, può prendere le sue cautele, ed in punto di pagamento gli agenti fiscali credo che non restino mai indietro, perchè il fisco non solo ha dei privilegi sul mobiliare, ma anche l'ipoteca sugli stabili, dimodochè io trovo che la disposizione degli articoli è conforme a tutte le altre disposizioni che sono state adottate su questa materia, cioè si colpisce la omissione della denuncia, poichè questa porta l'intenzione di defraudare, e non si colpisce il pagamento, perchè questo spetta al fisco di farlo eseguire. Si ragionò sugli esempi in favore desunti dalla nazione inglese, e se ne fece la critica per parte dell'onorevole preopinante. Io non sono per fare l'elogio dell'Inghilterra, che è una nazione modello, una nazione della quale si parla sempre con encomio in questo Consesso. In quanto al Belgio si disse che questa misura era stata proposta, e che quella Camera non aveva creduto di adottarla; ciò prova che il principio inglese tenta di radicarsi anche nel Belgio, perchè vi è stato proposto; ed osserverò che per lo più nella prima proposizione i principii generali non sono accolti, perchè le novità in certa maniera fanno sempre una certa sensazione là dove si propongono; ma quello che non è stato adottato la prima volta, lo potrà essere la seconda.

Anche in Inghilterra tutte le grandi misure non furono mai adottate la prima volta che sono state presentate. In Francia, ove il sistema è diverso, non è stato ancora adottato il sistema di colpire le assicurazioni marittime, ma intanto è già stato colpito di nullità il difetto del bollo relativamente alle cambiali. La Francia per conseguenza è già entrata nel sistema che io difendo. Quanto alla Commissione che riferiva sulla legge 1850, di cui venne citato il rapporto, osservo che l'opinione emessa dalla Commissione non è poi stata adottata dalla Camera, perchè, avendo questa reietto l'articolo 13, ha mantenute precisamente le disposizioni della legge del 1819, ed anche le disposizioni delle clausole penali che erano state imposte coll'editto del 1845. Dunque la Camera avendo mantenuto provvisoriamente questo progetto, non ha visti certamente tutti gli inconvenienti, tutte le immoralità che sono state segnate per parte dell'onorevole preopinante.

Riassumendo, credo di aver dimostrato che la nullità che è stata proposta nell'articolo 6 (ora articolo 4) è appoggiata alla necessità ed alla convenienza, ed è conforme alla giustizia, e che non reggono gli appunti che sono stati fatti in contrario dell'onorevole preopinante. Io spero quindi che la Camera adotterà senz'altro l'articolo 4, senza alcuna restrizione, respinti gli emendamenti che sono stati fatti in contrario.

DEFORESTA. Sorgo per appoggiare l'emendamento dell'onorevole deputato Astengo, e per oppormi alle disposizioni dell'articolo 6 del progetto del Governo, egualmente che alle modificazioni proposte ora dalla Commissione in aggiunta all'articolo 11.

Io non verrò ripetendo ciò che ha già egregiamente detto l'onorevole preopinante; aggiungerò solo un riflesso che mi pare gravissimo. E si è che, se si ammettesse la disposizione proposta dal Governo, la legge attuale sarebbe illusoria ap-

punto per quanto riflette la tassa sulle assicurazioni marittime e sui contratti di censo vitalizio. Diffatti suppongasi che vi sia una società di commercio, o un negoziante talmente e notoriamente onesto (e di questi la Dio mercè ve ne sono molti nel nostro paese) che non possa mai cadere in sospetto ad alcuno che egli volesse prevalersi della nullità che si propone nel progetto di legge cadente in discussione. Ebbene, costui potrebbe fare tutte le assicurazioni marittime senza pagare mai una sola volta la tassa.

Notate, o signori, che nel sistema del Governo e della Commissione la legge non comminerebbe alcuna multa contro quelli che contravvenissero all'obbligo del pagamento della tassa, e che il Governo non potrebbe neppure chiedere la tassa medesima, giacchè si risponderrebbe sempre: non si è pagata la tassa, dunque l'assicurazione a termini della legge è nulla e di nessun effetto; e se l'assicurazione non ha alcun effetto, non è dovuta la tassa. Cosicchè l'infrazione stessa alla disposizione della legge servirebbe perfino per somministrare un'eccezione perentoria, per mettersi al riparo da qualunque domanda delle finanze.

Io prego la Camera ed il Ministero di ben riflettere a questo grave inconveniente.

Io ritengo che, se la legge fosse adottata tal quale è proposta, basta che vi sia, lo ripeto, un negoziante talmente di buona fede, che tutti possano essere sicuri che egli non si prevarrà della nullità comminata dalla legge, perchè non vi sia più pagamento di tassa delle assicurazioni marittime.

Premesso questo riflesso, io verrò rispondendo brevissimamente alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico relatore della Commissione.

Egli esordiva con dirci che non si tratta di stabilire una disposizione nuova, comminando la nullità delle assicurazioni marittime, laddove non siasi pagata la tassa, perchè questa stessa grave ed esorbitante disposizione era già nell'articolo secondo delle patenti del 1845.

Il fatto è vero, ma io osservo che in allora si concedette un privilegio speciale alla Camera di commercio di Genova, e che ora si tratta di fare una legge generale.

D'altronde, dacchè in altri tempi, quando le leggi non erano discusse da rappresentanti della nazione, si è potuto ammettere un principio meno giusto e meno equo, non sarebbe una ragione sufficiente perchè noi dovessimo seguirne l'esempio.

L'onorevole relatore ha pure detto che chi vuole il fine deve anche volere il mezzo.

Io ammetto il principio, e non potrei contestarlo, perchè è fondato sulla logica naturale; ma osservo che i mezzi debbono essere giusti e giammai esorbitanti; convengo io pure che volendo che la tassa sia pagata, debbono adottarsi tutte quante le disposizioni che possono ravvisarsi necessarie onde si effettui il pagamento, ma sostengo che nella scelta di questi mezzi noi dobbiamo pure arrestarci laddove non possiamo oltrepassare senza ledere e la giustizia e i generali principii della proporzionalità delle pene che abbiamo rispettati in tutte le altre leggi. Tutta la questione sta nel vedere se il mezzo per assicurare il pagamento della tassa, proposto dal Governo e dalla Commissione sia migliore di quello che proponiamo noi col nostro emendamento; io sostengo che il nostro non solo è più giusto, ma che egli è anche migliore nell'interesse stesso delle finanze.

Osservava il signor relatore che nel Codice civile è anche comminata la pena della nullità del contratto per gli atti che non sono fatti nella forma prescritta dalla legge. Ma io qui prego l'onorevole relatore di non perdere di vista la distin-

zione che deve farsi tra la forma del contratto e le precauzioni pel pagamento della tassa. Sta bene che il legislatore dichiarò nullo il contratto, quando non sia fatto secondo le formalità che egli crede di dover prescrivere per l'ordine pubblico, per garantirne cioè la prova nell'interesse della fede pubblica; ma da ciò non seguirà mai che possa comminare quella nullità per la sola ragione che non siasi pagata la tassa a cui si è sottoposto il contratto nell'interesse delle finanze, e che non siasi eseguito ciò che la legge ha prescritto per assicurare questo pagamento.

I contratti di assicurazione marittima sono contratti consensuali che sono perfetti, quando sono redatti in iscritto, come è prescritto dal Codice di commercio. La necessità a cui si vogliono sottoporre, di staccare preventivamente una apposita polizza dal ricevitore della tassa, è una precauzione estranea al contratto e nell'interesse solo delle finanze. Quindi la trasgressione di quest'obbligo non deve dar luogo che ad una multa per contravvenzione alla legge sulla tassa.

L'onorevole relatore diceva pure che i contraenti dovrebbero imputare a se stessi, se commettendo un'azione delittuosa, quale si dice potersi considerare quella di defraudare le finanze della tassa stabilita dalla legge incorressero nella nullità del contratto.

Io convengo che colui che facesse un contratto di assicurazione senza pagare la tassa commetterebbe, non dirò una azione delittuosa, ma un'infrazione alla legge, ma ripeto che questa infrazione od anche azione delittuosa, se si vuole, non dovrebbe punirsi che con una pena pecuniaria, ossia una multa, e non mai farne derivare la nullità del contratto.

Si è terminato poi con dire che in sostanza questa tassa sia una tassa sul bollo, e che sarebbe a desiderarsi che in tutti i casi in cui vi è contravvenzione alla legge sul bollo vi fosse una pena così rigorosa, perchè vi sarebbero minori contravvenzioni, e maggior reddito alle finanze.

Ma appunto se questa tassa si considera come una tassa per mezzo del bollo, io domando perchè la contravvenzione a questa debba dar luogo alla nullità del contratto, mentre tutte le altre contravvenzioni alle leggi sul bollo non sottopongono i contravventori che ad una semplice multa. Io mi lusingo pertanto che la Camera vorrà adottare il nostro emendamento.

GALVAGNO. Dirò due parole in difesa di quell'emendamento, di cui sono stato in parte causa, in seguito alle osservazioni che ho avuto ieri l'onore di fare alla Camera. E tanto mi tengo in dovere di difenderlo, quanto più mi pare essere il solo che possa conciliare più facilmente le diverse opinioni.

Dapprima la Commissione proponeva una nullità di pieno diritto, quando non si fosse pagata la tassa. Ed io già avvertiva alla Camera, come questa nullità così pronunciata non si sarebbe potuto ammettere, salvochè essa fosse portata da una forma che venisse la legge a stabilire.

Ora questa forma è appunto quella che vuoi stabilire col proposto emendamento. Dimostrerò più oltre che questa è una vera forma.

Intanto dirò che basta l'accennare, quanto ai contratti vitalizi compresi nello stesso emendamento, che a termini del Codice civile essi si debbono fare per atto pubblico; che con questa legge si permette che vengano fatti dalle compagnie di assicurazione per mezzo di semplice polizza; che perciò, per raggiungere tale intento, la Camera stimò suo debito di approvare l'articolo 3, con cui si è derogato al disposto del numero 2 dell'articolo 1412 del Codice civile.

Ora, se questa legge dispensa i contratti vitalizi dalla for-

ma più rigida dell'atto pubblico, non è giusto che a questa un'altra se ne sostituisca meno rigorosa, ma che offra una maggior sicurezza? A parer mio ciò si avvera allorchè si statuisce che, quando il contratto vitalizio si farà per semplice polizza, questa debba essere staccata dall'amministrazione alla quale è affidata la riscossione della tassa.

In tal guisa si prescrive una forma meno rigida, e si assicura ad un tempo il pagamento dell'imposta.

Passerò ora alle assicurazioni marittime.

Qui innanzi tutto è mestieri osservare che la precipua opposizione a tale proposito mossa, sta in ciò che vi è sempre alcunchè d'immorale quando si desume un motivo di nullità da un semplice difetto di pagamento di una tassa, ed allorchè per tal causa si dispensano i contraenti dall' eseguire una convenzione.

Ma sebbene non vi siano esempi diretti nella legislazione di questa nullità, esempi però di nullità si trovano per casi in cui sia violata, se non in forma precisa, almeno in quella specie di forma che tuttavia è stabilita dalla legge. Così io stimo che anche in questo senso si possano ammettere i casi contemplati nella nostra legislazione. Citerò ad esempio ciò che vediamo pur troppo in pratica, dico pur troppo, perchè nulla vi è di più immorale di quello che tattodi vediamo riprodursi nella nostra società per causa delle disposizioni del Codice di commercio. Le società, a termini di questo Codice, debbono farsi per iscritto; ma se esse non sono pubblicate e registrate, sono nulle, e non sono nulle solamente rispetto ai terzi, ma sono nulle ancora riguardo ai contraenti medesimi. Quindi si riscontrano in tal guisa casi in cui pur troppo si verifica una vera immoralità dai soci che hanno dato parola di mantenere la società; e che per la ragione che la società non fu registrata, nè pubblicata presso il tribunale di commercio, quanto ad essi la riguardano come nulla se, per difetto dell'adempimento di questa formalità, sono dispensati dall'osservanza.

Ma l'onorevole Deforesta ha affacciato una difficoltà che, se fosse seria, avrebbe un peso. Egli dice: colla vostra legge i negozianti onesti contratteranno delle assicurazioni, e siccome del negoziante onesto ognuno si fida, così costui farà cento e cento assicurazioni, ed il Governo non ne verrà mai a cognizione, e quindi la tassa non sarà pagata.

Ma il deputato Deforesta parte da una base che poi distrugge colla sua ipotesi medesima, poichè egli suppone onesto quel negoziante che abbia l'abitudine di fare tutti i giorni dei contratti soggetti a tassa, senza mai pagarla.

Io dico che, come il deputato Bonavera paragonava giustamente il difetto di pagamento di questa tassa al contrabbando, io paragonerò volentieri questo medesimo negoziante al contrabbandiere.

DEFORESTA. Chiedo di parlare.

GALVAGNO. Se questo negoziante è onesto, lo saranno i suoi eredi nel caso di suo decesso? Lo saranno del pari i suoi creditori in caso di fallimento? I creditori non invocheranno essi questa nullità?

Io non credo che siavi alcuno il quale, sebbene abbia a fare con un negoziante onestissimo, voglia adattarsi alla violazione delle forme legali, solo perchè non teme una non esecuzione del suo contratto.

Ma vi ha di più.

Che cosa in sostanza facciamo noi con questa legge? Noi non facciamo altro che aggiungere alcun che alle forme già stabilite dal Codice di commercio.

Allegava il deputato Deforesta essere questo un contratto semplicemente consensuale, che non ha forme,

Io nego una tale asserzione perchè il Codice di commercio prescrive che l'assicurazione sia fatta per iscritto; e questa è già una forma. Questo non è dunque un contratto semplicemente consensuale, non è un contratto che debba farsi verbalmente, ma bensì per iscritto. Ora, a questa forma che cosa aggiungiamo noi per assicurare l'esazione della tassa? Aggiungiamo la prescrizione che quello scritto sia spedito dall'amministrazione, alla quale si affida la riscossione della tassa. Nè con questo facciamo una novità.

Infatti, potrà venire in capo ad un negoziante di dire essere per lui una grandissima soggezione lo staccare questa polizza da un'amministrazione legale?

Io non vedo che in ciò possa trovarsi soggezione o difficoltà. Quindi non sta ciò che diceva il deputato Deforesta che qui si stabilisce una forma, perchè dico che la forma è già stabilita dal Codice di commercio, e qui non si fa altro che aggiungere una formalità alla forma già esistente.

Quindi io credo che, aspettando il tempo in cui sia dimostrato al paese che bisogna entrare nel sistema inglese preconizzato dal deputato Bonavera, e stabilito essere d'uopo per ogni difetto di pagamento pronunziare la nullità dei contratti, possiamo veramente applicare questa massima, la quale, come già osservava giustamente lo stesso onorevole relatore, già trovasi introdotta nella nostra legislazione, e che non pare abbia prodotto inconveniente di sorta. Quindi io credo che il miglior modo di assicurare il pagamento di questa tassa, ed anche di accertare viemmeglio l'esistenza di quei contratti vitalizi che la Camera ha testè dispensato dall'obbligo dell'atto pubblico, sia quello di accettare l'emendamento ora proposto dalla Commissione.

FARINA PAOLO. L'onorevole preopinante, onde combattere le ragioni molto opportunamente addotte dal deputato Deforesta, si sforzò di provare che il bollo è una forma di contratto, perchè realmente la formalità, cui sono assoggettate le associazioni d'assicurazioni marittime, non è che un bollo, e che questo bollo venga rilasciato piuttosto da una compagnia che da un'altra, piuttosto da un corpo dipendente direttamente dallo Stato e da esso stipendiato, che dalla Camera di commercio, non toglie la natura unica del bollo che ha lo stampiglio che si dà per stabilire le contrattazioni delle assicurazioni marittime.

Egli è evidente che non calzano nè punto nè poco le ragioni che ha voluto addurre l'onorevole preopinante. La forma nei contratti è richiesta per motivi d'ordine pubblico, ed è per questi motivi che è richiesta la pubblicazione degli atti delle società commerciali, giacchè chi va a contrattare colle società stesse, deve sapere quali sono i fondi coi quali possono rispondere agli impegni che contraggono, quali sono le condizioni alle quali sono le società vincolate, tutto insomma quel complesso di circostanze che può far sì che egli possa giudicare opportunamente e con cognizione di causa della solvibilità delle società commerciali medesime. Ma cosa ci ha da fare tutto questo col bollo delle polizze d'assicurazione marittima?

Si è molto male a proposito addotto l'esempio del contrabbando. Chi si espone a fare il contrabbando può perdere la merce, e questo va benissimo; ma l'immoralità proveniente da questa legge dipende da che uno dei contraenti si prevale di questa nullità nella legge prescritta per defraudare l'altro dell'obbligazione che egli aveva verso di lui contratta. Qui sta l'immoralità, e non vi ha in questo caso parità di circostanze col contrabbando; perchè il contrabbandiere sa che si espone a perdere la propria merce, e se la perde subisce il meritato castigo; ma nel nostro caso è un terzo che profitta

di un errore commesso dal primo. In questo caso adunque vi è vera immoralità, perchè uno lucra sulla contravvenzione commessa alla legge civile.

L'unica ragione che si adduce è che, statuendo questa nullità, si percepirà di più dall'erario. Questa ragione ha un certo valore; ma quando la si voglia sostenere, non si deve fare alcuna eccezione, e si deve stabilire generalmente. Se questa legge si fosse stabilita generalmente per tutti i bolli, io non l'approverei perchè troverei sempre esorbitante la pena, ma almeno la ravviserei conforme al complesso delle leggi dello Stato.

Ma qui si stabilisce una vera eccezione odiosa per una speciale contravvenzione, mentre per tutte le altre si lascia in balla di violare la legge senza incorrere nella nullità.

Se si vuole avvisare semplicemente alla rendita, allora io dirò che, se noi obblighiamo tutti i chirografi, tutte le ricevute particolari ad essere bollate sotto pena di nullità, sicuramente questo frutterà molto maggiormente alle casse dello Stato.

Quando venne discussa la legge sul bollo, vi fu chi nella Camera proponeva la nullità, ma questa proposta non venne accettata, perchè la Camera la trovò immorale.

Io qui cito la decisione della Camera, e non l'opinione particolare di tale o di tal altro deputato, come faceva l'onorevole relatore; io cito la decisione della Camera, la quale, non ostante che fosse persuasa che, dichiarando nulle le cambiali non bollate, nulli i chirografi non fatti in carta bollata, avrebbe il Governo percepita una somma molto maggiore: però assolutamente questa nullità non volle prescriverla. Ora dunque, se la Camera non la prescrisse nei casi in cui la nullità avrebbe fruttato molto di più, forse dieci volte di più di quello che può rendere la prescrizione attuale, io non vedo motivo per cui si debba in questo caso deviare da quelle norme di giustizia, che ha nell'altro caso seguito, e che ha seguito non ostante che l'utile fosse molto maggiore di quello che possa ottenere dalla disposizione che attualmente si propone; mentre garantendo la percezione del diritto con tutti quei mezzi accessori che sono indicati nei successivi articoli della legge, abbiamo già quasi la certezza che le contravvenzioni non potranno aver luogo.

Che se poterono avvenire in addietro, siccome accennò l'onorevole deputato Astengo, il motivo per cui allora seguirono si era che le disposizioni d'allora erano talmente viziose che le contravvenzioni venivano quasi agevolate dalle disposizioni della legge medesima. Ora questi pericoli sono evitati colle disposizioni degli articoli successivi della legge attuale.

Non vi ha dunque alcun motivo per sancire adesso una legge contraria semplicemente a questo genere di contratti, quando la Camera non volle farla per tutti gli altri contratti che potevano riescire allo Stato molto più proficui che questo.

Io quindi appoggio l'emendamento proposto dal deputato Astengo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Astengo.

ASTENGO. Mi permetta la Camera di aggiungere ancora poche parole in risposta ad alcuni argomenti addotti dall'onorevole relatore della Commissione e dal deputato Galvagno.

L'onorevole relatore ha detto che chi vuole il fine vuole i mezzi. Prendendo questo argomento in tutta l'estensione che egli volle attribuirgli, siccome la pena del carcere non basta ad impedire i furti, e la pena della morte sarebbe più efficace, ne seguirebbe secondo lui che tutti i furti dovrebbero

essere puniti colla morte senza badare nè alla gradazione, nè alla proporzione delle pene.

L'onorevole relatore ha detto inoltre che nelle patenti del 10 agosto 1845, oltre le pene di nullità, furono stabilite delle cautele conformi a quelle che si propongono negli articoli 7 e 8 di questo progetto; ma se egli vuole dedurne la prova che tali cautele senza la nullità fossero insufficienti, io gli risponderò che l'argomento avrebbe peso se le cautele stesse già fossero esistite prima delle patenti del 1845 con le quali fu stabilita la pena di nullità.

In quanto al prodotto della tassa dopo il 1845, l'onorevole deputato Bonavera appuntò il mio discorso dicendo che l'onorevole deputato Despina che, secondo egli, è, in questa materia una specialità, aveva nel 1850 asserito che nel 1847 la tassa aveva prodotto una somma di circa lire 125,000. Questo però non prova nulla, perchè bisognerebbe che il prodotto maggiore si fosse eziandio verificato negli anni 1846 e 1848, nei quali anni non si ricavarono che lire 98,000, come dissi a suo luogo.

Disse anche che, secondo le leggi gabellarie, vi sono dei casi in cui il contravventore è soggetto non solo ad una pena pecuniaria, ma eziandio alla perdita della merce. E che perciò? Forsechè queste leggi dichiarano nulli i contratti per poterle citare ad esempio nella questione che occupa attualmente la Camera?

Se crediamo all'onorevole relatore, la legge vigente sulla carta bollata è viziosa, e deve essere riformata per la ragione appunto che non porta la pena di nullità.

Io non posso dividere la di lui opinione, e finchè il Parlamento non mi insegnerà, coll'adottare una legge diversa, che quella attualmente vigente è viziosa su tale punto, mi permetta l'onorevole Bonavera che io preferisca e rispetti quest'ultima legge più che la di lui opinione, tanto più che la legge sulla carta bollata è caduta in discussione nel nostro Parlamento nel 1850, e fu allora mantenuto il sistema penale in essa stabilito.

La legge francese, egli aggiunge, ha già fatto un passo verso il sistema inglese, poichè ha stabilito che negli effetti di commercio nei quali siasi contravvenuto alla tassa sul bollo, non vi sarà luogo a regresso di garanzia contro i giranti. Io gli osservo che dalle discussioni dell'Assemblea legislativa risulta essersi sostenuto che il progetto proposto era da accettarsi, perchè non annullava l'obbligazione come la legge inglese, ma solo la spogliava di alcuni vantaggi, di alcuni privilegi, come se si fosse trattato di una semplice obbligazione civile. Altra cosa si è annullare un'obbligazione, ed altra cosa negarle dei vantaggi speciali e dei privilegi.

La Francia, dice l'onorevole deputato Bonavera, entra nella buona via, poichè si accosta al sistema inglese, e anche il Belgio entra in questa via, perchè, se nel 1848 ha respinto il sistema inglese, lo adotterà però nell'avvenire. Questo ragionamento è veramente singolare. Uno che ha perduto una partita, vi dice che l'ha invece guadagnata, perchè, se adesso ha perduto, guadagnerà un'altra volta!

Il contravventore, aggiunge l'onorevole relatore, non essendo nella legge, si è messo volontariamente fuori di essa. Egli non ha osservato la legge, dunque non deve poter invocare la sua protezione. Non bisogna spingere tant'oltre questi argomenti, altrimenti ne seguirà che chi ha contravvenuto ad una legge fiscale potrà essere da tutti impunemente ucciso, perchè non potrà più invocare la protezione delle leggi. Tutta la conseguenza della contravvenzione deve restringersi ad una pena proporzionata al commesso reato.

Ma, ha insistito l'onorevole relatore, noi togliamo solo la

obbligazione civile, e lasciamo intatto il vincolo morale. Dunque volete fare una legge che gioverà soltanto all'uomo di mala fede, all'uomo meno onesto.

Io dico che, autorizzando l'uomo di mala fede a mancare impunemente ad un obbligo onesto e morale, voi fate una legge immorale che produrrà degli effetti perniciosi. E qui rammenterò alla Camera l'esempio presentato dall'onorevole deputato Deforesta. Appunto perchè questa legge non può togliere il vincolo naturale, se vi sarà un negoziante di buona fede, un negoziante onesto, potrà fare delle assicurazioni senza pagare la tassa, e troverà chi si affiderà alla sua parola. Nè si opponga coll'onorevole deputato Galvagno che la ipotesi proposta dall'onorevole Deforesta sia distrutta dalla ipotesi medesima, quasichè, secondo lui, il negoziante che defrauda l'erario non possa godere riputazione di uomo dabbene ed onesto. Infatti, dovendosi considerare gli uomini non come dovrebbero essere, ma come sono in realtà, è facile persuadersi che, secondo i nostri costumi e secondo le nostre opinioni, anche un commerciante che commette delle contravvenzioni ad una tassa di bollo, può godere nel commercio del credito, della riputazione dell'uomo onesto che fa onore alle proprie obbligazioni commerciali.

Dall'onorevole relatore si è egualmente detto che l'opinione manifestata dalla Commissione della Camera, in occasione della legge 22 giugno 1850, non fu seguitata dalla Camera, ma da essa rigettata, avendo mantenuto le cose nello *statu quo* per la tassa percepita in Genova sulle assicurazioni marittime. Deve egli ritenere su questo punto che la Commissione non ha parlato del sistema inglese in relazione soltanto alla tassa sulle assicurazioni, ma lo esaminò in relazione a tutte le tasse stabilite dalla legge sul bollo; ed in questo esame rigettò il sistema inglese in modo assoluto, il quale fu egualmente rigettato dalla Camera, che mantenne il sistema delle pene pecuniarie, senza introdurre alcuna nullità.

L'onorevole Galvagno ha detto che qui si tratta di dare una forma al contratto, e che la legge può dare questa forma sotto pena di nullità.

Come dissi nel principio della seduta, la pena di nullità per difetto di forma, allora solo si deve stabilire dal legislatore, quando si tratti di forme necessarie per garantire il contratto stesso, ovvero quando si tratti di forme consigliate da un imperioso motivo d'ordine pubblico, e non mai per solo fine di meglio assicurare il pagamento di una tassa.

Egli ha citato il caso dei contratti vitalizi che in questo progetto di legge furono esentati dall'obbligo dell'atto pubblico e che perciò conviene assoggettarli ad una forma speciale per garanzia dei contraenti.

Osserverò all'onorevole Galvagno che alla forma di questi contratti ha provveduto uno degli articoli che abbiamo già votato, cioè l'articolo 14, e vi ha appunto provveduto nell'interesse degli stessi contraenti, prescrivendo che « i contratti vitalizi potranno farsi dalle compagnie autorizzate ad esercire nello Stato anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a matrice, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà determinato nel decreto di autorizzazione, restando con ciò derogato a favore di queste compagnie al disposto del numero 2 dell'articolo 1412 del Codice civile. » Qui non vi è questione di pagamento di tassa, ma vi è questione di forma del contratto nell'interesse delle parti, sicchè, rigettando la pena di nullità, rimarrà sempre provveduto per la forma speciale di questi contratti.

Anche nel caso delle società commerciali soggette alla

formalità della pubblicazione non si tratta di questione fiscale, ma si tratta dell'interesse del commercio a cui si volle provvedere dalla legge nell'ordinare tale pubblicazione.

Finalmente l'onorevole Galvagno ha detto che i contratti di assicurazione marittima sotto l'osservanza dell'attuale Codice di commercio devono essere redatti per iscritto sotto pena di nullità, ed io gli rispondo di bel nuovo che nemmeno in questo caso si tratta di legge fiscale, ma di legge dettata nell'interesse degli stessi contraenti. Anche prima del Codice di commercio francese vi era in Francia una legge, cioè l'ordinanza sulla marina del 1681, che voleva si facessero per iscritto i contratti di assicurazione, e si agitava sotto quell'ordinanza, come anche sotto il Codice di commercio francese, la questione se la scrittura in tale contratto fosse richiesta per la sostanza del contratto, o solamente per la prova di esso; e sebbene in generale si opinasse in quest'ultimo senso, ad ogni modo non mancavano scrittori, tra i quali il signor Emerigon, che opinassero nel senso opposto. Il nostro Codice ha tolto di mezzo una tale questione, e se si pone mente alla natura del contratto di assicurazione, alle indicazioni che il medesimo deve contenere, ed alle conseguenze legali di una semplice reticenza che possa influire sull'opinione del rischio, non si può che applaudire a questa nuova disposizione, la quale, lo ripeto, non è dettata da uno scopo fiscale.

Quindi io credo di dover insistere sull'emendamento proposto da me, e dai miei rispettabili colleghi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non esaminerò la questione sotto il rispetto legale, essendo già stata con molta maestria trattata, e in un senso e nell'altro, dagli onorevoli oratori che fin qui parlarono. La tratterò soltanto dal lato della convenienza e dell'opportunità.

Gli onorevoli preopinanti che presero a combattere la proposta del Governo modificata dalla Commissione, stimarono che questa disposizione dovesse avere i più funesti effetti, ed incagliare le transazioni commerciali.

Io penso invece che il sistema da loro proposto, in sostituzione di quello del Governo, avrebbe ben più funeste conseguenze.

Col sistema proposto dal Governo, la riscossione della tassa riesce facilissima; non sono più necessarie né minute indagini, né verifiche, né ispezioni. La clausola che colpisce di nullità il contratto fatto su carta non munita di bollo, non munita di stampiglio, basta per assicurare la percezione della tassa, e quindi rende inutili tutte le altre indagini fiscali.

Se invece di questo sistema prevalesse quello della Commissione, se si stabilisse una multa pei contratti di assicurazione che non avranno pagato la tassa, ne verrebbe la necessità che gli agenti delle finanze dovranno esercitare una grande vigilanza sui registri delle società, e procedere ad assidue e minute indagini. Per tal guisa siffatte società, si troveranno assai più incagliate dal novello che dall'antico sistema. Nulla, o signori, è ora più agevole che l'esecuzione di questi contratti. La persona che vuol fare un contratto di assicurazione si reca alla Camera di commercio, si provvede di una carta munita della stampa che è in relazione col contratto da stipularsi, la ritira e quindi si fa la convenzione.

Ove prevalesse il sistema posto innanzi dagli onorevoli preopinanti, non si potrebbe più concedere tale facilità, ma sarebbe d'uopo richiedere che tutte le polizze fossero staccate da una matrice da cui venisse constatato il pagamento della tassa. Tal cosa, come di leggeri si scorge, renderebbe

assai più malagevole l'esecuzione di questo contratto. Io poi porto ferma opinione che i negozianti, massime quelli che sono onesti, che non hanno l'intenzione di violare la legge, e che sono usi ad osservare le prescrizioni fiscali come le legali, anteporranno il sistema del Governo e della Commissione al sistema che gli si vuole sostituire: un grande argomento in favore di tale sistema si è che, dacchè è in vigore, non ha mai dato luogo a nessun inconveniente di sorta. Gli onorevoli preopinanti che hanno fatto prova di aver molto studiato la materia dal lato teorico, non hanno indicato alla Camera gli inconvenienti che fossero da questo sistema per risultare; hanno indicato degli inconvenienti possibili, degli inconvenienti ipotetici; ma il fatto sta che un'esperienza di 7 anni ha provato che questo sistema può rimanere in vigore, senza portare un incaglio, né produrre inconveniente di sorta. Io prego gli onorevoli preopinanti di volermi indicare una legge fiscale, che sia rimasta in vigore per sette anni, senza aver prodotto un qualche inconveniente. Le altre leggi sull'insinuazione, e sul bollo furono in questo periodo di tempo replicatamente violate, e replicatamente si dovette aver ricorso a castighi, ad ammende per mantenerne l'esecuzione.

La legge sulle assicurazioni marittime, invece, la quale ha ricevuto una larga applicazione, poichè il numero dei contratti andò via via aumentando, fu sempre scrupolosamente rispettata. Ora, signori, questo mi pare un grande argomento pratico contro tutte le ragioni teoriche.

Il fatto pratico che la legge si eseguisce senza difficoltà, senza dar luogo ad inconvenienti, mi pare un argomento che vinca tutti gli altri.

L'onorevole deputato Astengo diceva che, se si trattasse d'un'imposta produttrice di larghe somme al tesoro, egli intenderebbe l'applicazione d'una disposizione più severa per questa che non per tutte le altre leggi d'imposte.

Io contesto la base sulla quale egli fonda il suo ragionamento. Quando un'imposta esiste, essa conferisce come tutte le altre a concorrere ai bisogni dello Stato, e non vi è ragione per applicare alle violazioni della legge disposizioni più o meno severe secondo il prodotto maggiore o minore dell'imposta.

Quando poi si volesse ammettere come giusta la massima dell'onorevole Astengo, io potrei negarne l'applicazione al caso attuale. Io nego che la sanzione penale proposta dal Governo ed ammessa dalla Commissione sia praticamente più severa della sanzione che si vorrebbe sostituire a quella del Governo. Forse i negozianti, guardando al tempo passato, lamentano le nuove disposizioni; ma quei che insistono onde venga modificata la proposta ministeriale, non badano forse che la riscossione delle tasse era altre volte affidata alla Camera di commercio, la quale non aveva a sua disposizione agenti fiscali, i quali potessero o volessero procedere alle visite, alle indagini minute che sono necessarie per fare eseguire le leggi nel sistema delle multe, nel sistema ch'era in vigore prima del 1845 e che l'onorevole deputato Astengo ed i suoi colleghi vorrebbero ristabilire. Essi non pensano che in virtù di questa legge la tassa sarà applicata dal Governo, dagli agenti demaniali, i quali dovranno procedere alle visite ed alle ispezioni di questi registri; ond'io ho l'intima convinzione che, ove prevalesse il sistema degli onorevoli deputati Astengo, Deforesta e Farina, non andrebbe molto tempo che il commercio, e quei negozianti stessi, che ora insistono onde venga modificata l'attuale legislazione, lamenterebbero altamente il cambiamento di uno stato di cose che non dava luogo ad inconveniente alcuno, e che as-

sicurava i negozianti onesti da ogni qualsiasi contatto cogli agenti fiscali.

Prego quindi la Camera di badare in questa questione assai più al lato pratico che non al teorico della medesima, di avere presente come l'attuale sistema è rimasto in vigore per ben sette anni senza produrre alcuna cattiva conseguenza, senza che mai la sanzione penale abbia dovuto applicarsi (cosa rarissima in tutti i Codici e specialmente nei Codici fiscali, ove pur troppo le sanzioni penali si debbono ben sovente applicare). Prego la Camera di por mente che, invece di favore, il commercio, e specialmente il commercio onesto, sostituirebbe ad un sistema di facilissima applicazione, e che non dà luogo a difficoltà alcuna, un sistema che richiederebbe l'azione continua degli agenti fiscali, un sistema che renderebbe necessarie delle ispezioni, delle verifiche le quali tornerebbero oltremodo gravose ed insopportabili pel commercio.

Io quindi, ripeto, lasciando a parte la questione legale, la questione teorica, e attenendomi solo alla questione di fatto, invito la Camera a voler accettare la proposta governativa coll'emendamento della Commissione, perchè più efficace da un lato, e perchè più favorevole in complesso ai vari interessi del commercio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Deforesta.

DEFORESTA. Gli onorevoli deputati Farina ed Astengo avendo già risposto agli appunti fattimi dal deputato Galvagno, non ritornerò sulle cose già dette; solo osserverò che l'argomento che egli toglieva dalle disposizioni del Codice di commercio, relative alle società, non è stato felice. Io non ignoro che il Codice di commercio dichiara nulle le società commerciali non contratte nella forma da esso prescritta, ma ritenga l'onorevole preopinante che il Codice medesimo riconosce che queste società hanno effetto tra i contraenti per gli atti consumati, quando che nel caso attuale, anzi sempre, l'assicuratore si prevarrebbe della contravvenzione alla legge sulla tassa e sulla nullità del contratto per esimersi di garantire l'assicurato, la qual cosa sarebbe immorale, come lo ha ultimamente dimostrato l'onorevole deputato Astengo.

Postochè ho la parola farò alcune brevissime osservazioni in risposta all'onorevole ministro delle finanze. Egli esaminava la questione dal lato pratico e di convenienza, e non è a negare che le osservazioni che faceva non siano di qualche peso, non però di tanto per determinare ad ammettere la disposizione proposta nel progetto di legge cadente in discussione.

Il signor ministro diceva: se si ammette la nullità del contratto, il fisco non sarà obbligato a far minute indagini per accertare i contratti d'assicurazione e di censi vitalizi sottoposti alla tassa; non vi saranno vessazioni ed indagini, che si dovrebbero fare a malincuore, ma che pure si dovrebbero fare se non vi fosse questa disposizione.

Io convengo che vi sarebbe nella disposizione che si propone dal Governo questo vantaggio; ma osserverò dapprima che queste indagini, queste vessazioni non possono essere molte, nè tanto da temersi, a fronte della disposizione, che si è appunto introdotta nel progetto di legge, per cui tutte le società, tutti i negozianti che facciano atti di assicurazione e contratti vitalizi sono obbligati a tenere un repertorio. Ma ad ogni modo meglio varrebbero quelle indagini che di ammettere la nullità del contratto di assicurazione, la quale potrebbe cagionare la rovina intiera di un negoziante o di una società di commercio.

D'altronde io osservo che, per attuare la disposizione pro-

posta dalla Commissione, converrebbe stabilire in tutti i luoghi degli uffici nei quali si distribuivano le polizze che si vuole che vengano preventivamente staccate; e siccome ciò non sarebbe possibile, io temo che la detta prescrizione possa essere sovente d'incaglio al commercio, ed impedire le assicurazioni.

L'onorevole signor ministro delle finanze invocava il fatto e diceva, sono sette anni che è in vigore la stessa disposizione che si ripete nel progetto di legge attuale, e non si è mai verificato alcun inconveniente.

Io osserverò in primo luogo che, se non è certo che vi sieno stati inconvenienti, non è nemmeno costante che non ve ne sieno stati; in secondo luogo dirò che questa disposizione era ristretta nella città di Genova e a favore della Camera di commercio esistente in quella città, e che tutti i commercianti della stessa città erano interessati a favorirla, mentre in oggi si tratterebbe di generalizzarla in tutto lo Stato. Osserverò da ultimo che, se fino al giorno d'oggi non si è rilevato alcun inconveniente, non si può dedurre che ciò non accada in avvenire, e che la sola possibilità di un caso di rovina di un negoziante, di una società, per conseguenza della nullità dell'assicurazione per essersi l'assicurato affidato alla buona fede dell'assicuratore, dovrebbe farci rigettare quella esorbitante disposizione.

Aggiungerò di più che è cosa costante che fuori di Genova la maggior parte delle assicurazioni marittime si fanno in Marsiglia e su altre piazze estere, e che, se noi introduciamo questa odiosa misura nella legge, v'è a temere in avvenire che se ne faranno ancor meno nello Stato.

La giustizia adunque, l'interesse del commercio, non meno che quello delle finanze, consigliano di non attenersi al sistema del Governo e della Commissione. Io persisto a respingerlo.

PRESIDENTE. Il signor relatore intende ancora di parlare?

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Ora darò lettura alla Camera dell'aggiunta proposta dalla Commissione, e dell'emendamento proposto dal deputato Astengo.

La proposta della Commissione è così espressa:

« Art. 4. I contratti di assicurazioni marittime, ed i contratti vitalizi contemplati nel numero terzo dell'articolo 3 della presente legge saranno nulli e di niun effetto, se non sarà levata per essi una polizza regolare presso l'amministrazione, alla quale sarà dai regolamenti affidata la riscossione della tassa.

« Per le altre assicurazioni, di cui nei successivi numeri, si dovrà presentare all'agente fiscale uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa e fare il contemporaneo pagamento in caduna polizza di assicurazione a termine dell'articolo precedente. »

Darò lettura dell'emendamento proposto dal deputato Astengo per porlo prima ai voti:

« Ogni contravvenzione all'articolo 3 sarà punita: per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi, laghi o per terra, con una multa od ammenda del dieci per cento sulla somma assicurata; per gli altri contratti col decuplo della tassa non pagata.

« I contraenti saranno tenuti solidariamente al pagamento della tassa e della multa od ammenda. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Questo sarebbe l'articolo 4, e in seguito verrebbe l'articolo 4, stato votato ieri, che ora diventa 5. (*Vedi in fine*)

A quest'articolo la Commissione propone ora la seguente aggiunta:

« Il pagamento di tale tassa sarà fatto a trimestri maturati. »

Se non vi è opposizione, la metterò ai voti.

(È approvata.)

« Art. 6. Per la riscossione delle tasse stabilite in ragione di centinaio o di migliaio, s'intenderà compito il centinaio o migliaio incominciato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 7. Tutte le compagnie o società indicate nell'articolo 3, dovranno tenere un libro-giornale in forma di repertorio, nel quale registreranno per ordine di data, sotto un numero progressivo, ogni contratto, versamento od altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

« Questo libro dovrà essere numerato in ogni pagina, visto e parafato ad ogni foglio da un giudice del tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci, in conformità di quanto è prescritto dal Codice di commercio per i libri dei negozianti.

« Ad ogni trimestre i direttori od amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'uffiziale del Governo, che ne verrà incaricato, il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

A quest'articolo la Commissione fa la seguente aggiunta:

« Gli individui non negozianti dovranno fra giorni 30 fare la consegna all'agente fiscale dei contratti di cui in detto articolo 3. »

DESPINE. Si j'ai bien entendu, je trouve dans cet article deux différences importantes qui ne sont pas dans l'article 35 de la loi française.

L'article 35 de la loi française dit d'abord que ce registre ne sera pas sujet au timbre. Notre loi ne le dit pas, et je ne sais pas si par ce fait-là il sera soumis oui ou non à cette formalité.

Une seconde observation, c'est que la loi française n'obligeait pas les compagnies à porter sur ce registre les assurances antérieures, mais seulement celles postérieures à la promulgation de la loi.

Ainsi il est dit:

« A l'égard des compagnies qui seraient actuellement établies, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à partir du 1^{er} octobre 1850. »

Vous comprenez, messieurs, que cette observation est essentielle; car, si une compagnie, qui a déjà des registres ouverts pour 60 à 65 mille polices, est assujettie à de nouveaux registres pour les inscriptions de ces mêmes polices, il faut au moins 6 mois pour les remplir, sans compter la dépense des registres, qui est une dépense considérable.

Je demande donc que ces deux stipulations qui existent dans la loi française soient aussi insérées dans la nôtre.

BONAVERA, relatore. Rispetto alla prima osservazione fatta dall'onorevole preopinante, vale a dire che questo repertorio debba andare immune dal bollo, la Commissione non muove veruna difficoltà; imperocchè, siccome il giornale è sottoposto alla tassa di 15 centesimi, se si assoggettasse al bollo il repertorio, si statuirebbe un doppio diritto.

Relativamente poi a ciò che il deputato Despine ha accennato in ordine alle compagnie estere, osserverò che la legge

non ha effetto retroattivo, e che non s'intende di provvedere al passato, ma solo al futuro.

DESPINE. Mais cela n'est nullement expliqué. Vous comprenez que tout contrat d'assurance...

BONAVERA, relatore. Torno a dire che la legge non ha effetto retroattivo, e che non si impone il passato...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola.

Io accedo alla mutazione proposta, ma non so se sia necessaria, atteso che la legge è generale, e non dice che il repertorio debba andar sottoposto al bollo.

Nulladimeno, siccome si stima utile l'esprimere che esso non sia soggetto al bollo, io, come poc'anzi ho asserito, non ho difficoltà a che si accolga la proposta del deputato Despine.

PRESIDENTE. Al primo alinea si potrebbe allora fare la seguente aggiunta: « Questo libro non sarà soggetto al bollo. »

DESPINE. Oui, oui. Je crois qu'il est nécessaire de l'expliquer, parce que, comme c'est un répertoire qui doit être soumis à l'autorité fiscale, il est évident que s'il n'a pas le timbre, la société sera mise à l'amende.

PRESIDENTE. Il signor relatore aderisce a quest'aggiunta?

BONAVERA, relatore. Io ho già dichiarato che s'intende che la legge non debba avere effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Se non aderisce, mi pare che dovrebbe qui proporre la questione pregiudiziale dimostrandone l'inutilità di questa spiegazione.

BONAVERA, relatore. Se si vuole mettere la parola *in avvenire*, per accondiscendere alle brame del deputato Despine, io non ho alcuna difficoltà.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vorrei qui fare un'osservazione.

Per le società d'assicurazione contro gli incendi vi sono dei contratti progressivi. Non vi è dubbio che i contratti già conclusi non pagheranno pel passato, ma siccome la tassa è annua, essa dovrà evidentemente, dalla promulgazione della legge in poi, essere riscossa anche sui contratti anteriormente alla medesima stipulati. Così è stabilito nella legge francese; se l'onorevole deputato Bonavera vuol vedere...

DESPINE. (*Interrompendo*) Voulez-vous me permettre une observation?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La tassa essendo annua deve pagarsi annualmente; i contratti contro la grandine, che sono attualmente in corso, pagheranno per l'anno venturo...

DESPINE. Voulez-vous me permettre une observation?

Je ne parle pas de la taxe. Je crois certainement que les compagnies d'assurances doivent payer proportionnellement, ainsi qu'il est dit. Mais il est ici question du répertoire; il s'agit de savoir s'il faudra de nouveaux registres, pour se conformer à l'article du projet de loi, relativement aux 60 mille polices qui sont déjà souscrites. Voilà la question sur laquelle j'appelle l'attention de la Chambre. La loi française à laquelle je me rapporte ne demande le répertoire que pour les polices nouvelles.

La loi française dit à l'égard des sociétés, compagnies et assureurs:

« Le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du 1^{er} octobre 1850, c'est-à-dire à compter de l'époque de la promulgation de la loi.

Je demande que la même disposition soit introduite dans notre loi.

Quant à la seconde observation, je la crois essentielle, car si j'ai bien entendu M. le rapporteur, il a dit que la loi ne comprenait que les nouveaux contrats. Mais comme la loi dit *ogni contratto*, il est clair que la loi a entendu frapper les anciennes comme les nouvelles opérations. Ainsi il faudrait ajouter que le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui auront été faites depuis la promulgation de la loi (c'est le texte français). « Il repertorio non sarà obbligatorio che per le operazioni le quali saranno state fatte dopo la promulgazione della legge. »

PRESIDENTE. Mi pare che, dicendosi « registreranno in avvenire ogni contratto e versamento, ecc., » si raggiunga lo scopo che si è proposto l'onorevole Despine.

Pongo adunque ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura, aggiungendo al primo paragrafo la parola: « in avvenire, » ed al primo alinea: « non sarà soggetto al bollo. »

(È approvato.)

« Art. 8. Tutti i sensali o mediatori di assicurazioni saranno parimente obbligati a tenere un repertorio delle assicurazioni da essi concluse, che presenteranno all'uffiziale a ciò deputato dai regolamenti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo precedente. »

DESPINE. Je pense que l'article n'a voulu comprendre que les courtiers jurés, mais cependant il est nécessaire d'une explication.

Par ces mots, *sensali o mediatori d'assicurazioni*, on peut comprendre encore les agents subalternes des compagnies qui reçoivent les assurances dans les diverses localités autres que le siège central. Je citerai l'exemple de la société mutuelle. La société mutuelle a des agents dans les provinces, elle a des agents en tournée, elle a des agents intermédiaires.

Ces différents agents sont chargés d'aller recueillir des assurances chez les propriétaires; mais l'opération en elle-même se fait toujours au siège central, c'est-à-dire que c'est toujours le registre du bureau central qui comprend la totalité des assurances; c'est au centre de la société que se concentrent toutes les opérations pour être valables.

En conséquence, si l'on oblige tous ces agents intermédiaires, qui sont répartis dans les provinces, à tenir également le registre à soumettre au fisc, l'on fait un double emploi, parce qu'on l'aura dans les provinces et à Turin. Quel est le but de la loi? Le but de la loi est d'assurer la perception de la taxe; or, comme ce sera toujours le registre de Turin qui fera foi pour la perception, je demande qu'il soit bien entendu que l'article ne comprend pas ces agents. Je crois qu'il est nécessaire que le Gouvernement donne quelques explications à cet égard.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare non vi possa essere dubbio sulla questione sollevata dall'onorevole deputato Despine. Evidentemente le persone incaricate dalle compagnie di ricevere le associazioni nelle provincie non sono sensali, ma sono semplicemente agenti delle medesime, nè la legge può riferirsi ad essi. Nello stato attuale delle cose veramente la parola *sensale* è alquanto elastica, poichè la legge sui sensali attualmente vigente non si eseguisce, ma io spero fra poco di poter sottoporre un nuovo progetto al Parlamento sopra i sensali, nel quale sarà chiaramente definito, quali sono coloro che dalla legge sono considerati come sensali; certamente in essa gli agenti delle società non saranno dichiarati sensali, come noi sono i viaggiatori che le molte case di commercio mantengono in provincia tutto l'anno.

Io nutro fiducia che questa dichiarazione basti all'onorevole preopinante per togliere ogni dubbio sulla materia.

PRESIDENTE. Non essendovi dunque opposizione, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 9 come fu di recente emendato dalla Commissione:

« Ogni omissione, che venisse a riconoscersi nei repertorii prescritti dagli articoli 6 e 7, di contratti, per i quali non siasi pagata la tassa, darà luogo ad una multa di lire cento per ogni atto omissso. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora ci sarebbe l'articolo 10, che è pure stato proposto in aggiunta dalla Commissione, così concepito:

« Le tasse, come pure le ammende e le multe, sono a carico degli assicuratori. »

(È approvato.)

RONAVERA, relatore. Ci è una parte dell'emendamento proposto da vari deputati, che non è relativo alla nullità, ma tende ad introdurre le prescrizioni portate dall'editto del 1836. Ora questa parte si potrebbe ammettere, la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Do lettura di questa proposta, che formerebbe l'articolo 11:

« Per la prescrizione delle pene stabilite nella presente legge, si osserverà il disposto dell'articolo 63 del regio editto in data 5 marzo 1836. »

Il Ministero lo accetta?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti quest'articolo 11.

(È approvato.)

RONAVERA, relatore. All'altro emendamento proposto dai medesimi non aderisco, perchè si collega con quello relativo alla nullità; ora che questo è stato reietto, tutti gli altri emendamenti cadono da sè.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 18:

« È derogato all'articolo 1 delle regie patenti 10 agosto 1819 per ciò che riguarda la tassa sulle assicurazioni marittime, ed al disposto della legge 22 giugno 1830 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alle tasse stabilite dalla presente legge, salva l'eccezione di cui all'articolo 5 relativa alle Banche. »

ASTENGO. Io faccio osservare che viene abrogato soltanto l'articolo 1 delle regie patenti 22 giugno 1819, e quindi restano in vigore gli altri articoli, ma questi non essendo legge che per Genova, se si adotta la proposta della Commissione noi faremo una legge che non sarà eguale per le altre provincie.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Queste patenti sono relative alla tassa del bollo stabilita a favore della Camera di commercio di Genova. Questa tassa non esisteva in altre provincie, quindi non si tratta di abolirla che per Genova. Dicendo adunque *sono abrogate le disposizioni, ecc.*, s'intendono abrogate per ciò che riflette Genova.

ASTENGO. Domando la parola.

Se si vuole abrogare una sola parte delle regie patenti, si andrà negli assurdi, perchè è vero che queste regie patenti non riflettono che Genova, ma noi facciamo una legge per tutto lo Stato, e se aboliamo soltanto una parte di quelle regie patenti succederà che vi saranno speciali disposizioni per Genova. Bisogna adunque abolirle interamente.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ogniqual-

volta una legge contiene dei principii nuovi, che sono contrari a quelli di altre disposizioni legislative, abrogando queste disposizioni legislative antiche ove sono stabilite, la legge non resta imperfetta perchè è abrogata una legge speciale. Dal momento che quella legge speciale pel Genovesato non è conciliabile col principio della nuova legge, che la Commissione propone, non avvi nessun inconveniente a far sì che quella abrogazione resti unicamente concentrata nei siti, dove l'antica legge era in vigore.

ASTENGO. Io non dico che non si debbano abolire quelle regie patenti, ma osservo che non si può sopprimere solo un articolo di quelle.

Io stesso nel mio emendamento ho proposto che si aboliscano intieramente.

PRESIDENTE. Il signor relatore della Commissione aderisce all'abolizione totale di queste regie patenti, o persiste che si debba solo abrogare un articolo?

BONAVERA, relatore. Io credo che nella presente legge siano sostanzialmente comprese le principali disposizioni contenute nelle regie patenti e del 1819 e del 1845, di modo che questo progetto di legge porterebbe quasi l'implicita derogazione a quelle regie patenti.

Io non avrei quindi difficoltà di aderire alla proposta fatta, che, cioè, invece del solo articolo si derogassero tutti gli articoli di queste regie patenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Forse bisognerebbe aver sott'occhio tutti gli altri articoli delle regie patenti di cui si fa menzione; però essendo essi tutti relativi alle assicurazioni marittime, penso si possono intieramente abolire senza verun inconveniente.

PRESIDENTE. Non facendosi altra opposizione, l'articolo 18 resta così concepito:

« Sono abrogate le regie patenti del 10 agosto 1819 per ciò che riguarda la tassa delle assicurazioni marittime, ed è derogato al disposto della legge 22 giugno 1850 per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire che alle tasse stabilite dalla presente legge, salva l'eccezione di cui all'articolo 5 relativa alle Banche. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-

nanze. Bisognerebbe aggiungervi « e alle società o compagnie di assicurazione, » perchè non pagano la tassa sul capitale.

BONAVERA, relatore. Se ne parla già nell'articolo 5, del resto non ci è nessuna difficoltà ad aggiungerle.

PRESIDENTE. S'intenderanno aggiunte al termine dell'articolo queste parole: « ed alle società d'assicurazione. »

Pongo ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

Ora non rimane che l'articolo 20, così concepito:

« Le polizze delle società d'assicurazione attualmente in corso, che abbiano una durata maggiore di un anno dovranno dalle società stesse essere registrate nel repertorio prescritto dall'articolo 7 a datare dal 1^o luglio 1853, e verranno da questa epoca sottoposte alle rispettive tasse in conformità di quanto è stabilito all'articolo 3.

« Le contravvenzioni a questa disposizione saranno punite colla multa portata dall'articolo 9. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Daro ora lettura dell'intero progetto di legge siccome fu emendato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 413.)

Si passa ora alla votazione della legge per squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	74
Voti contrari	52

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1^o Discussione del progetto di legge per proroga del termine di riscossione del dazio alla barriera di Caprazoppa;
- 2^o Discussione del bilancio passivo del dicastero dei lavori pubblici per l'esercizio 1853.